



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115
Cell. 329-0692863
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 5 Settembre 2018

Prot. n. 171/18

Alla 1^a Commissione Permanente Camera dei Deputati

Oggetto: **Audizione rappresentanti del personale in merito all' Atto Governo n. 36 Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**

La presente a corredo dell' audizione odierna relativa all' oggetto.

CHIARIAMO SUBITO UNA COSA: IL CONFRONTO CON QUESTO SINDACATO CONAPO SU QUESTO DECRETO NON C'È MAI STATO !

dalle relazioni allegate alle bozza di decreto leggiamo che ci sarebbe stata una **intensa attività di confronto con i sindacati**. Chiarisco che con il CONAPO ciò non è avvenuto. Il CONAPO è venuto a conoscenza per la prima volta del testo del decreto solamente in data 19 aprile 2018. Tale bozza era priva delle fondamentali tabelle A-B-C allegate sulle dotazioni organiche, sugli incarichi dirigenziali, sui nuovi ruoli . Tabelle che abbiamo richiesto per iscritto ma che non ci sono mai state rese note. Abbiamo chiesto di conoscere la ripartizione delle risorse finanziarie, ovvero il costo delle singole modifiche ma ci è stato negato di sapere. L' ultima riunione cui il CONAPO ha partecipato risale al 26 ottobre 2017 ove ci è stata consegnata solo il giorno prima una stringata e non esaustiva tabella riassuntiva delle proposte di modifiche ordinamentali e concessi solo 7 minuti "seduta stante" per fare osservazioni e dopo tanti saluti. Quindi se c'è stata INTENSA ATTIVITÀ DI CONFRONTO forse è avvenuta con quei sindacati che hanno firmato il 5 aprile 2017 un protocollo di intenti con l'amministrazione ma non con il CONAPO.

LA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DEL DECRETO NON RISPETTA ADEGUATAMENTE IL "PERSONALE OPERATIVO" E NON MIRA ALL'EQUIPARAZIONE CON GLI ALTRI CORPI.

Questo riordino delle carriere è finanziato con poco più di 16 milioni di euro provenienti anche da risparmi su mensa, fondi incentivazione ecc.

La stortura è che a fronte di 37 mila unità di organico totale , per le carriere dei 30 mila tra vigili del fuoco, capi squadra e capi reparto sono destinati solo 7,5 dei 16 milioni totali, nonostante questo sia il personale propriamente “operativo”, quelli veramente “sul campo” e comunque sottopagati rispetto agli altri corpi.

NEL DETTAGLIO : questo schema di decreto NON è in linea con le aspettative di gran parte dei Vigili del Fuoco, disallineato anche rispetto alle carriere degli altri Corpi dello Stato, foriero di disparità di trattamento, in alcuni casi pare ritagliato per promozioni “ad personam”, mentre si lasciano “al palo” e con carriera ferma , in alcuni casi si “degradano” parte del personale che , in divisa, svolge funzioni peculiari e tecnico-operative. Non si riconoscono e valorizzano a dovere i percorsi di carriera interni per personale in possesso dei previsti titoli di studio o di notevole anzianità ed esperienza di servizio e finora impiegato in mansioni superiori. Ci si dimentica di una gran parte del personale operativo, compresi i vigili del fuoco con oltre 15 anni di servizio che ancora non diventano capo squadra e che andrebbero sanati come avvenne in polizia. Si affossa addirittura il personale TLC RADIORIPARATORE che da specialisti che erano ora non vengono più considerati. Vengono istituiti ruoli tecnico-gestionali “calderone” ove si mescolano svariate professionalità, da chi svolge compiti meramente amministrativo-contabili (che, seppur facendo l’ impiegato, viene privato della possibilità di transito/mobilità in altre amministrazioni in virtù di specificità in realtà inesistenti), a chi svolge effettivamente compiti tecnico-informatici peculiari ma che non trova adeguata valorizzazione, a chi svolge compiti sanitari che in tutti i corpi dello Stato riceve invece la dovuta attenzione, senza contare che manca anche il corretto e dignitoso reimpiego in un ruolo tecnico (speculare a quello della polizia) per il personale in divisa che non sarà più idoneo ai servizi operativi e che dopo aver servito i cittadini e rischiato la vita per 30 anni giustamente non digerisce di diventare un impiegato se incappa in qualche malattia.

Anziché perseguire un riordino delle carriere su modelli già attuati nei precedenti riordini delle forze armate e di polizia per valorizzare le carriere del personale in divisa , anziché “sanare” la posizione di carriera maturata “ante riforma” da alcuni che ora non possono essere messi sullo stesso piano “di chi verrà dopo”, si sono sperperati fondi per la creazione di ruoli logistico-gestionali-amministrativi che appaiono come una “pezza legislativa” per legalizzare gli aumenti retributivi voluti e firmati dai “sindacati degli impiegati” nell’ accordo negoziale non firmato dal CONAPO che ha portato, con il DPR n. 47/2018 ad elargire agli impiegati del Corpo aumenti retributivi ben superiori al resto del pubblico impiego, con tanto di assegno di specificità invece negato agli operativi con meno di 14 anni di servizio. Mentre occorre perseguire con priorità il rispetto dei Vigili del Fuoco attraverso la parità di trattamento retributivo/pensionistico e di carriere con gli altri corpi che invece resta ancora lontana a causa dell’ utilizzo distorto delle risorse finanziarie. In questo schema di decreto contestiamo anche la creazione della dirigenza amministrativa e la creazione di un numero di posti da dirigente amministrativo che non ha un senso ma pare confezionato , con tanto di previsti concorsi straordinari, “ad personam”,

tutto questo ancora senza dare prima il dovuto rispetto al personale in divisa dei Vigili del Fuoco quello esposto ai rischi.

SI CHIARISCA LA QUALIFICA DI PUBBLICA SICUREZZA DEI VIGILI DEL FUOCO

L'articolo 8 della legge n. 1570 del 1941 attribuisce ai vigili del fuoco la qualifica di agenti di pubblica sicurezza Non è normale che tale importante qualifica ai fini della sicurezza venga tenuta nascosta in una norma "non abrogata" del 1941 e non venga invece riproposta nell'ordinamento del personale di cui oggi si discute e dove invece troviamo scritta la sola qualifica di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco mettendo nel dubbio anche i cittadini sui poteri e doveri dei Vigili del Fuoco per dare, ma anche IMPORRE, la dovuta sicurezza ai cittadini. Si inserisca la qualifica tra le attribuzioni del personale di questo decreto affinché sia chiaro a tutti, cittadini compresi che potrebbero trovarsi a dover ottemperare a una disposizione data dai vigili del fuoco con urgenza e necessaria a salvare vite umane. Una materia delicatissima che non può incontrare difficoltà in norme scoordinate o dimenticate.

ESTENDERE AI VIGILI DEL FUOCO LE FUNZIONI DI POLIZIA STRADALE ALLA PARI DELL' EX CORPO FORESTALE E DELLA POLIZIA PENITENZIARIA

Visto i fatti del ponte di Genova che hanno fatto emergere l'impiego dei VV.F. nei controlli di stabilità dei ponti e vista la quotidiana attività di regolazione e controllo della viabilità durante tutti i servizi in cui i vigili del fuoco si trovano ad operare sovente senza la presenza di forze dell'ordine, in primis gli incidenti stradali, si chiede di inserire i vigili del fuoco tra i soggetti che espletano servizi di polizia stradale (in relazione ai servizi di istituto) di cui all' art. 12 , comma 1, lettera f-bis) del D.Lgs n. 285/1992 (nuovo codice della strada).

Ciò anche in coerenza con le qualifiche di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza che già i Vigili del Fuoco ricoprono sia per le attività che comportano la regolazione del traffico sia per le eventuali attività sanzionatorie e di rimozione anche correlate a impedimenti dei propri compiti istituzionali.

Pertanto considerato che il medesimo ricomprende anche il personale civile di regioni, province e comuni tra coloro che espletano servizi di Polizia Stradale non si comprende come si possa continuare a far operare i Vigili del Fuoco senza queste funzioni.

ABBIAMO INOLTRE NEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO UN GRANDE PARADOSSO A SFAVORE DEL PERSONALE IN DIVISA

il personale operativo in divisa è e rimane sottopagato rispetto al personale in divisa degli altri corpi mentre il personale amministrativo-contabile, cioè gli impiegati senza divisa e senza obblighi peculiari che ha percepito aumenti contrattuali e specifici superiori al resto del pubblico impiego pur non essendo sottopagato rispetto agli altri impiegati. E con questo decreto invece di dare al personale in divisa la stessa dignità degli altri corpi, le stesse equiordinate qualifiche, le si diminuiscono

addirittura in una sosta di equiparazione invece tra impiegati e personale in divisa che non ha eguali in nessun corpo in Italia, una vergogna !!!

QUANTO ALLE CARRIERE DEL PERSONALE IN DIVISA: ricordiamo che il programma del governo Lega - Movimento 5 Stelle prevede espressamente per i Vigili del Fuoco l’**“adeguamento delle retribuzioni ai livelli previsti per le forze dell’ordine”** recependo le istanze di questo sindacato CONAPO.

Però nello schema di decreto di cui discutiamo oggi le attuali qualifiche dei Vigili del Fuoco (finora simili a quelle delle Forze di Polizia) vengono invece differenziate riducendo il numero delle qualifiche e disallineandole dagli altri corpi anche nel sistema di progressione e promozione. Ci chiediamo come ci si possa impegnare nel contratto di governo all’ equiparazione delle retribuzioni se prima, in coerenza, non si procede alla equiordinazione delle qualifiche tra Vigili del Fuoco e appartenenti alle Forze dell’ Ordine ? Ci chiediamo come l’attuale maggioranza , ma anche tutti i politici che credono che i Vigili del Fuoco debbano avere pari dignità lavorativa rispetto agli altri corpi , possano permettere l’approvazione di un testo predisposto dal precedente governo che crea invece un pericoloso disallineamento delle qualifiche con gli altri corpi che renderà ancor più difficoltoso per i Vigili del Fuoco quell’ **“adeguamento delle retribuzioni ai livelli previsti per le forze dell’ordine”** **comprese tutte le indennità specialistiche nel corpo (personale aeronavigante, sommozzatori nautici telecomunicazioni ecc.ecc) promesso nel contratto dell’attuale governo.** Il CONAPO Sindacato Autonomo dei Vigili del Fuoco chiede quindi di procedere alla equiordinazione dei ruoli e delle qualifiche del personale tecnico operativo dei Vigili del Fuoco con quello della Polizia di Stato , appartenenti al medesimo ministero dell ‘ Interno. Equiordinazione che dovrà riguardare anche il ruolo tecnico-informatico analogo alla Polizia come da nostra precedente richiesta [prot. n. 137/18 datata 01/08/2018](#), già inviata a codesta commissione. Equiordinazione che NON dovrà riguardare invece il personale amministrativo-contabile del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco il quale, come l’analogo personale dell’amministrazione civile dell’ interno a servizio della Polizia di Stato svolge identiche mansioni impiegate e non ha ne compiti operativi e ne qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza (previste invece per il personale operativo dei Vigili del Fuoco), mentre nell’ Atto Governo n. 36 qui all’ esame si istituiscono addirittura ruoli e qualifiche (logistico gestionali) ove gli impiegati dei Vigili del Fuoco verrebbero assimilati alle carriere del personale in divisa (senza però acquisire doveri, obblighi di mobilitazione e limitazioni previste per il personale tecnico-operativo).

In sintesi il testo in esame :

- non riconosce (anzi allontana) la equiordinazione delle carriere dei VVF con le Forze di Polizia e quindi allontana il processo di equiparazione già atteso da decenni;
- non riconosce un [ruolo tecnico come in Polizia](#), che invece sarebbe necessario sia per migliorare l’efficienza e l’efficacia del soccorso pubblico e sia per dare una

ricollocazione dignitosa ai Vigili del Fuoco eventualmente divenuti NON più idonei al servizio dopo anni di carriera operativa;

- riconosce invece agli impiegati ruoli e carriere parallele a quelle del personale in divisa e mai viste per nessun impiegato in Italia, nemmeno per gli impiegati che prestano servizio presso le forze di polizia e forze armate ;

Ma la buona volontà la si vede anche nelle piccole cose: è mai possibile che le qualifiche del personale in divisa siano ancora quelle dei tempi in cui i vigili del fuoco erano per colpa di qualcuno inquadrati come azienda dello stato ? La qualifica di Capo Reparto ad esempio la si usa in fabbrica, nei corpi di polizia si chiama sovrintendente capo. Il CONAPO chiede di riconoscere intanto pari dignità almeno nelle denominazioni delle qualifiche come da nostra [nota prot. n. 163/18 datata 03/09/2018 e tabella allegata](#) che abbiamo già inviato e che riallegiamo alla presente.

MANCA NEL DECRETO UNA NORMA DI TRASPARENZA A GARANZIA DI UNIFORMITÀ DI TRATTAMENTO SULL'ACCESSO AI TITOLI UTILI PER LE PROMOZIONI INTERNE
--

gran parte del sistema delle promozioni ora si basa sul possesso di titoli di servizio, tra cui titoli formativi. Il problema qui è evitare che si acceda a quei titoli “per raccomandazione”. Serve una norma di principio in questo decreto per imporre l’accesso alla formazione secondo criteri predeterminati a livello centrale e con regole di trasparenza che poi sono la pubblicazione di graduatorie. Sembreranno cose ovvie ma così non è oggi nei Vigili del Fuoco e le ingiustizie sono all’ordine del giorno.

LA RIFORMA NON VALORIZZA IL PERSONALE CAPO REPARTO ESPERTO, CAPO REPARTO E CAPO SQUADRA ESPERTO
--

Vengono ridotte da 4 a 3 le qualifiche in analogia, questa volta, alle 3 qualifiche del ruolo sovrintendenti della polizia di stato e viene prevista la promozione a Cap Reparto (finalmente) a ruolo aperto come avviene in polizia, una richiesta storica del CONAPO. Nell’ inquadramento del personale già in servizio viene però di fatto “retrocesso” il personale Capo Reparto Esperto e messo sullo stesso piano del personale Capo Reparto. Una situazione inaccettabile serve invece una sanatoria a salvaguardia degli attuali Capi Reparto Esperti che altrimenti verrebbero penalizzati dalla riforma: occorre differenziare in carriera coloro che sono già oggi Capi Reparto Esperti e Capi Reparto a seguito di procedura concorsuale rispetto da coloro che lo diventeranno in futuro “a ruolo aperto” senza concorso. E ciò va fatto istituendo un “ruolo ispettori ad esaurimento” composto dalla unica qualifica di Ispettore ad esaurimento (o in due qualifiche se il governo intende differenziare diplomati da non diplomati) ove inquadrare tale personale secondo lo stesso criterio adottato nel 1995 per la Polizia di Stato in occasione del Decreto Legislativo n. 197/95 relativo al riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato, che all’ art. 15, ha previsto tale sanatoria e istituito il ruolo ad esaurimento degli ispettori del

personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia. Per quanto riguarda il personale Capo Reparto Esperto attualmente in servizio, si tratta di poco meno di 1400 unità destinate quasi tutte al pensionamento nel giro di 5/6 pertanto la sanatoria è di limitato impatto economico.

Se è stato fatto in Polizia oltre 20 anni fa ci pare il minimo che dopo tutti questi anni lo si faccia anche per salvaguardare le omologhe qualifiche dei Vigili del Fuoco .

L' altra sanatoria deve riguardare il personale Capo Squadra, Capo Squadra Esperto, Capo Reparto e Capo Reparto Esperto ancora fuori sede che deve essere messo in condizione di poter rientrare al comando di residenza senza vedersi saturare l' organico dai nuovi Capi Reparto inquadrati "a ruolo aperto". Le stesse problematiche si riscontrano anche nell' inquadramento delle medesime qualifiche del personale specialista per il quale si chiede di applicare quindi le medesime sanatorie.

E' NECESSARIO ISTITUIRE UN RUOLO DIRETTIVO AD ESAURIMENTO IN CUI INSERIRE I FUNZIONARI TECNICI DIPLOMATI

Il CONAPO chiede l' inserimento degli Ispettori Antincendi Esperti (ex A.T.A.) e dei Sostituti Direttori Antincendio , anche non in possesso di laurea idonea all' inquadramento nel nuovo (discutibile) ruolo dei direttivi aggiunti, all' interno di un **"ruolo direttivo ad esaurimento"** che si estinguerà con il pensionamento di questi ultimi, senza possibilità di interferire con le progressioni di carriera del personale direttivo ordinario e senza possibilità di accedere alla dirigenza. Ciò è necessario per riconoscere le funzioni effettivamente svolte da tale personale e accoglierebbe i rilievi della 1^a commissione parlamentare del 2005 che suggerivano proprio l' istituzione di tale ruolo, come peraltro già attuato in polizia tempo indietro.

I RUOLI GINNICO – SPORTIVI VENGONO SVILITI (vedasi nota CONAPO [prot. n. 169/18 datata 04/09/2018](#))

I RUOLI SANITARI VENGONO SVILITI

NON VIENE RICONOSCIUTA L' ANZIANITA PREGRESSA PER I VIGILI DEL FUOCO CHE TRANSITANO NEL CORPO NAZIONALE DAI CORPI PERMANENTI DEI VIGILI DEL FUOCO DI TRENTO, BOLZANO E VALLE D' AOSTA (vedasi nota CONAPO [prot. n. 164/18 datata 31/08/2018](#))

NON SONO INDICATI COMPITI E FUNZIONI DEL PERSONALE DEI RUOLI AD AIB ESAURIMENTO PROVENIENTI DAL SOPPRESSO CORPO FORESTALE DELLO STATO, personale che ancora oggi a quasi 2 anni dalla riforma è n gran parte demansionato se non inutilizzato .

SI PERSEVERA nel non voler riconoscere ulteriori lauree per l'accesso ai ruoli direttivi quali ad esempio la laurea in geologia, ma anche altre lauree di tipo tecnico.

NEI CONCORSI INTERNI MANCA LA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE IN POSSESSO DI ELEVATI TITOLI DI STUDIO E NON VIENE VALORIZZATA LA MERITOCRAZIA, MENTRE SI DA PESO A TITOLI FORMATIVI ACQUISITI SENZA GARANZIE DI EQUITA' DI TRATTAMENTO

I RADIORIPARATORI TLC VENGO AFFOSSATI nonostante sia un servizio di fondamentale importanza

ANCORA UNA VOLTA NESSUN RICONOSCIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE CINOFILE

NON VENGONO AZZERATE LE DIFFERENZE RETRIBUTIVE NEMMENO CON IL PERSONALE AIB PROVENIENTE DAL SOPPRESSO CORPO FORESTALE

IL CONAPO ESPRIME QUINDI FORTE DISAPPROVAZIONE per molte parti dello schema di decreto e nel ricordare che una riforma sbagliata penalizzerà i Vigili del Fuoco per decenni sino alla pensione, chiede la riapertura e proroga dei termini dell'esercizio della delega legislativa, o in subordine di apportare subito le modifiche richieste a tutela del personale in divisa dei Vigili del Fuoco che rischia la vita tutti i santi giorni e che deve vedere ogni priorità almeno fino al raggiungimento dell'equiparazione agli altri corpi, a partire dalla polizia che fa parte del medesimo ministero dell' Interno

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
I.A. Antonio Brizzi



Si allegano alcune note citate.



Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115
Cell. 329-0692863
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 3 Settembre 2018

Prot. 163/18

Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Prof. Avv. Giuseppe CONTE

Al Vice Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell'Interno
Sen. Matteo SALVINI

Al Vice Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ministro per lo Sviluppo Economico
On. Luigi DI MAIO

Al Ministro per la Pubblica Amministrazione
Sen. Avv. Giulia BONGIORNO

Al Sottosegretario di Stato all'Interno
Sen. Stefano CANDIANI

Al Presidente della 1^a Commissione
Senato della Repubblica
Sen. Stefano BORGHESI

Al Presidente della 1^a Commissione
Camera dei Deputati
On. Giuseppe BRESCIA

Al Relatore dell' A.G. 36 per la 1^a Commissione
Senato della Repubblica
Sen. Maria SAPONARA

Al Relatore dell' A.G. 36 per la 1^a Commissione
Camera dei Deputati
On. Maurizio CATTOI

Al Presidente del Consiglio di Stato
Prof. Alessandro PAJNO

A S.E. il Capo Dipartimento Vigili del Fuoco Socc. Pubbl. e Dif. Civile
Prefetto Bruno FRATTASI

e, p.c. A tutti i Parlamentari della Repubblica

Al Capo del Capo del Corpo nazionale Vigili del Fuoco
Ing. Giocchino GIOMI

Oggetto: **Atto Governo n. 36 – riordino delle carriere dei Vigili del Fuoco – richiesta equiordinazione ed equiparazione delle qualifiche dei Vigili del Fuoco con quelle degli appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile .**

La presente in riferimento allo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 97 del 2017 relativo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Atto del Governo n. 36), nella parte relativa al riordino delle carriere.

Come è noto il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco paga il prezzo di decenni di dimenticanze politico/sindacali e vede oggi un importante riordino delle carriere che, nel testo in esame, anziché avvicinare i Vigili del Fuoco agli altri Corpi dello Stato, li allontana complicando il processo di allineamento retributivo che questo sindacato CONAPO chiede da tempo, peraltro recepito dall' attuale governo nel **"CONTRATTO DEL GOVERNO DEL CAMBIAMENTO"**, ove nella parte relativa ai Vigili del Fuoco si è impegnato all' **"adeguamento delle retribuzioni ai livelli previsti per le forze dell'ordine"**.

Nel testo dell' A.G. n. 36 le attuali qualifiche dei Vigili del Fuoco (finora simili a quelle delle Forze di Polizia) vengono invece differenziate riducendo il numero delle qualifiche e disallineando dagli altri corpi il sistema di progressione/promozione.

Ci chiediamo come ci si possa impegnare (nel contratto di governo) all' equiparazione delle retribuzioni se prima (in coerenza) non si procede alla equiordinazione delle qualifiche tra Vigili del Fuoco e appartenenti alle Forze dell' Ordine ?

Ci chiediamo come l'attuale maggioranza (ma anche chi crede che i Vigili del Fuoco debbano avere pari dignità lavorativa rispetto agli altri corpi) possa permettere l'approvazione di un testo predisposto dal precedente governo che crea proprio un disallineamento delle qualifiche che renderà anco più difficoltoso per i Vigili del Fuoco, l' **“adeguamento delle retribuzioni ai livelli previsti per le forze dell'ordine”** così come promesso nel contratto dell' attuale governo.

Il CONAPO Sindacato Autonomo dei Vigili del Fuoco chiede quindi di procedere alla equiordinazione dei ruoli e delle qualifiche del personale tecnico operativo dei Vigili del Fuoco con quello della Polizia di Stato , appartenenti al medesimo ministero dell ' Interno.

Equiordinazione che dovrà riguardare anche il ruolo tecnico-informatico analogo alla Polizia come da nostra precedente richiesta [prot. n. 137/18 datata 01/08/2018](#), già inviataVi.

Equiordinazione che NON dovrà riguardare invece il personale amministrativo-contabile del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco il quale, come l'analogo personale dell'amministrazione civile dell' interno a servizio della Polizia di Stato (ma anche a servizio del Dipartimento dei Vigili del Fuoco in ambito ministeriale) svolge identiche mansioni impiegate (anche nel medesimo ufficio in ambito ministeriale) e non ha ne compiti operativi e ne qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza (previste invece per il personale tecnico operativo dei Vigili del Fuoco), mentre nell' AG n. 36 qui all' esame si istituiscono addirittura ruoli e qualifiche (logistico gestionali) ove gli impiegati dei Vigili del Fuoco verrebbero assimilati alle carriere del personale in divisa (senza però acquisire doveri, obblighi di mobilitazione e limitazioni previste per il personale tecnico-operativo).

In sintesi il testo in esame :

- non riconosce (anzi allontana) la equiordinazione delle carriere dei VVF con le Forze di Polizia;
- non riconosce un [ruolo tecnico come in Polizia](#), che invece sarebbe necessario sia per migliorare l'efficienza e l'efficacia del soccorso pubblico e sia per dare una ricollocazione dignitosa ai Vigili del Fuoco eventualmente divenuti NON più idonei al servizio dopo anni di carriera operativa;
- riconosce invece agli impiegati ruoli e carriere (anche dirigenziali) parallele a quelle del personale in divisa e mai viste per nessun impiegato in Italia ;

Premesso quanto sopra, **il CONAPO , Sindacato Autonomo dei Vigili del Fuoco chiede di modificare il testo in esame e procedere alla equiordinazione dei ruoli e delle carriere secondo lo schema di cui alla tabella allegata, procedendo altresì alla variazione della denominazione di alcune qualifiche** che risalgono al periodo in cui il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per complicità di alcune confederazioni sindacali all'epoca “contrarie alle divise” era inquadrato tra le “aziende dello stato” , prima che il rapporto di lavoro fosse ricondotto al regime pubblicistico previsto dall' art. 3 del D.Lgs n. 165/2001.

Riteniamo che quanto sopra possa essere attuato (o quantomeno iniziato ad attuare) anche nei limiti della copertura finanziaria già prevista e ci auguriamo che ai Vigili del Fuoco (quelli in divisa) arrivi almeno questo segnale di attenzione , in attesa che il Governo onori (ci auguriamo già nella prossima legge di bilancio) l' impegno di **“adeguamento delle retribuzioni ai livelli previsti per le forze dell'ordine”** di cui al “contratto di governo”.

Si allega la proposta CONAPO di equiordinazione delle qualifiche e dei nomi delle medesime qualifiche, e si chiede di modificare in tal senso l' [art. 632 del D.Lgs n. 66/2010](#) relativo alla **“Corrispondenza dei gradi militari con le qualifiche degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile”** (utilizzata dallo Stato anche a seguito della soppressione del Corpo forestale dello stato per disporre il reinquadramento del personale nei corpi di destinazione – tra cui i Vigili del Fuoco) cui andranno aggiunti le qualifiche degli appartenenti “in divisa” al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Distinti saluti.



Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
I.A. Antonio Brizzi (firma digitale)

ALLEGATO A NOTA CONAPO PROT. N. 163/18 DEL 03/09/2018

RUOLO	PROPOSTA CONAPO AG. 36 - EQUIORDINAZIONE RUOLI QUALIFICHE E CARRIERE DEI VIGILI DEL FUOCO CON QUELLE DELLA POLIZIA DI STATO (E DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE) (LA PROPOSTA E' RIFERITA AI RUOLI ORDINARI A REGIME - NON COMPRENDE RUOLI SPECIALI E AD ESAURIMENTO NECESSARI A SANARE SITUAZIONI PREGRESSE – SI APPLICA NELLE QUALIFICHE COMPATIBILI ANCHE A RUOLI AIB, SANITARI, GINNICI E A RUOLO TECNICO VF)		
	VIGILI DEL FUOCO ATTUALE	VIGILI DEL FUOCO PROPOSTA CONAPO AG 36	POLIZIA DI STATO e FF.OO. civili dopo D.Lgs 95/2017
DIRIGENTI	Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile (Prefetto)	Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile (Prefetto)	Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza (Prefetto)
	Capo Corpo Nazionale Vigili del Fuoco Vice Capo Dip. Vicario (Dirigente Generale VVF)	Capo Corpo Nazionale Vigili del Fuoco Vice Capo Dip. Vicario (Prefetto da Dirigenti VVF)	Vice Capo Vicario Polizia – Vice Direttore Generale PS (Prefetto da Dirigenti della Polizia)
	Dirigente Generale	Dirigente Generale	Dirigente Generale
	Dirigente Superiore	Dirigente Superiore	Dirigente Superiore
	1° Dirigente	1° Dirigente	1° Dirigente
	DIRETTIVI / COMMISSARI	Direttore Vice Dirigente	Vice Questore Antincendi
		Vice Questore Aggiunto Antincendi	Vice Questore Aggiunto
		Commissario Capo Antincendi	Commissario Capo
Direttore		Commissario Antincendi	Commissario
Vice Direttore		Vice Commissario Antincendi	Vice Commissario
ISPETTORI		Sostituto Commissario “coordinatore” Antincendi	Sostituto Commissario “coordinatore”
	Sostituto Direttore Antincendi/ Capo/Esperto	Sostituto Commissario Antincendi	Sostituto Commissario
		Ispettore Superiore Antincendi	Ispettore Superiore
	Ispettore Antincendi Esperto	Ispettore Capo Antincendi	Ispettore Capo
	Ispettore Antincendi	Ispettore Antincendi	Ispettore
	Vice Ispettore Antincendi	Vice Ispettore Antincendi	Vice Ispettore
SOVRINTENDENTI / CAPI SQUADRA E CAPI REPARTO		Sovrintendente Capo “coordinatore” Antincendi	Sovrintendente Capo “coordinatore”
	Capo Reparto / Capo Reparto Esperto	Sovrintendente Capo Antincendi	Sovrintendente Capo
	Capo Squadra Esperto	Sovrintendente Antincendi	Sovrintendente
	Capo Squadra	Vice Sovrintendente Antincendi	Vice Sovrintendente
AGENTI E ASSISTENTI / VIGILI DEL FUOCO		Vigile del Fuoco Assistente Capo “coordinatore”	Assistente Capo “coordinatore”
	Vigile del Fuoco Coordinatore	Vigile del Fuoco Assistente Capo	Assistente Capo
	Vigile del Fuoco Esperto	Vigile del Fuoco Assistente	Assistente
	Vigile del Fuoco Qualificato	Vigile del Fuoco Scelto	Agente Scelto
	Vigile del Fuoco	Vigile del Fuoco	Agente



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115
Cell. 329-0692863
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 30 Luglio 2018

Prot. 133/18

A S.E. il Presidente della Repubblica
Prof. Sergio MATTARELLA

Al Presidente del Senato della Repubblica
Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI

Al Presidente della Camera dei Deputati
On. Roberto FICO

Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Prof. Giuseppe CONTE

Al Vice Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell'Interno
On. Matteo SALVINI

Al Vice Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ministro per lo Sviluppo Economico
On. Luigi DI MAIO

Al Ministro per la Pubblica Amministrazione
Sen. Giulia BONGIORNO

Al Sottosegretario di Stato all'Interno
Sen. Stefano CANDIANI

Al Presidente della 1^a Commissione
Senato della Repubblica
Sen. Stefano BORGHESI

Al Presidente della 1^a Commissione
Camera dei Deputati
On. Giuseppe BRESCIA

Al Relatore dell' A.G.36 per la 1^a Commissione
Camera dei Deputati
On. Maurizio CATTOI

Al Presidente del Consiglio di Stato
Prof. Alessandro PAJNO

A S.E. il Capo Dipartimento Vigili del Fuoco Socc. Pubbl. e Dif. Civile
Prefetto Bruno FRATTASI

e, p.c. Al Presidente della Corte Costituzionale
Dott. Giorgio LATTANZI

A tutti i Parlamentari della Repubblica

Al Capo del Capo del Corpo nazionale Vigili del Fuoco
Ing. Giocchino GIOMI

Oggetto: **Atto Governo n. 36 e qualifica di AGENTE di PUBBLICA SICUREZZA del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco – fare chiarezza normativa ed erogare formazione!**

Il personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco riveste la qualifica di **AGENTE di PUBBLICA SICUREZZA** dal 27/12/1941.

L'art. 8, comma 1, della legge n. 1570/1941 (titolata *Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi*) prevede che *"Ai fini della presente legge e nell'esercizio delle loro funzioni, gli appartenenti ai Corpi dei vigili del fuoco, sia permanenti che volontari, sono agenti di pubblica sicurezza ..."*.

Nel 2006, lo schema del Decreto Legislativo riguardante il *"Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229"* prevedeva inizialmente la abrogazione di tale qualifica di Pubblica Sicurezza ma il Consiglio di Stato (cui questo sindacato segnalò la pericolosità di tale abrogazione peraltro ritenuta estranea alla delega legislativa) con parere n. 432 del 13/02/2006 della Sezione Consultiva per gli Atti Normativi evidenziò che *"l'Amministrazione non fornisce nessuna giustificazione sul perché al personale del Corpo venga tolta la qualifica di agenti di pubblica sicurezza, prevista dalle precedenti normative. In mancanza di ragioni valide, tale previsione dovrà essere reinserita anche al fine di facilitare l'opera di prevenzione dei Vigili del fuoco, per i quali non sembra sufficiente l'attribuzione di funzioni di polizia giudiziaria, esercitata sotto il controllo della magistratura e quindi più anguste di quelle consentite dalla qualifica di agente di pubblica sicurezza. Va inoltre meglio chiarito che la disposizione di cui al comma in esame è applicabile anche al personale volontario"*.

In buona sostanza, oltre a non aver l'Amministrazione competente indicato una precisa *ratio* a giustificazione della paventata abrogazione della qualifica di pubblica sicurezza, è evidente che il Consiglio di Stato nel 2006 ha espressamente evidenziato che tale qualifica è funzionale e fondamentale per i servizi istituzionali dei Vigili del fuoco (che ricadono nella più generale tutela della pubblica e privata incolumità, nel soccorso pubblico, nella difesa civile, nella prevenzione ed estinzione degli incendi ma anche in tutte quelle attività ritenute necessarie e indilazionabili ai fini della sicurezza pubblica, tanto è vero che l'art. 11 della legge 13 maggio 1961, n. 469 prevede che *"ai comandi provinciali dei vigili del fuoco possono essere affidati dai prefetti, in via eccezionale, particolari servizi di carattere tecnico in dipendenza dei compiti di istituto"*).

E la "lezione" del Consiglio di Stato (parere n. 432/2006) è servita al Legislatore tanto è che con il varo del testo definitivo del Decreto di cui sopra (D.Lvo n. 139/2006) all'art. 35 (rubricato *Norme abrogate*), comma 1, lett. d) si è prevista l'abrogazione della *"legge 27 dicembre 1941, n. 1570, ad eccezione degli articoli (...) 8, primo comma; (...)"* lasciando inalterata la qualifica.

Trattandosi però di una norma di "riassetto" lo si doveva inserire all'art. 6, comma 2 del D.Lvo n. 139/2006 (Funzioni e compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - oggi nuovamente in discussione con l'Atto Governo n. 36) e non "nascondere" all' art. 35 tra le norme abrogate (ad eccezione di ...) come parimenti lo si sarebbe dovuto al tempo inserire negli artt. 2 – 6, comma 5 – 40 comma 1 del D.Lvo n. 217/2005 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - oggi nuovamente in discussione con l'Atto Governo n. 36).

Per meglio chiarire si evidenzia che il Consiglio di Stato, (IV sez. ordinanza n. 245/99 del 4 marzo 1999) ha affermato che *"il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stato, sin dall'istituzione, (L. 27 dicembre 1941, n. 1570) investito dei compiti propri delle forze di polizia cui era stata demandata la tutela della pubblica sicurezza così come definita dall'articolo 1 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). Tali compiti sono stati confermati dalla L. 13 maggio 1961 n. 469 che, all'art. 9, ha sottolineato il carattere civile del Corpo senza, tuttavia, mutarne i compiti e le funzioni istituzionali, che sono di **polizia di sicurezza** ed, in generale, di **tutela dell'incolumità delle persone nell'ambito della c.d. attività di pubblica sicurezza"**.*

Sempre il Consiglio di Stato (IV sez. ordinanza n. 245/99 del 4 marzo 1999) ha affermato che: *"spettano, inoltre ai vigili del fuoco sia la qualifica di agenti di polizia giudiziaria (ex art. 16 della L. 469 del 1961), sia la qualifica di agenti di pubblica sicurezza omissis restando soggetti ai poteri di direzione e vigilanza da parte del prefetto, ai sensi dell'art. 13, primo comma, L. 1 aprile 1981 n. 121 ed alle particolari responsabilità proprie degli agenti della forza pubblica"*

(per **particolari responsabilità** vedasi art. 329 c.p. - Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un **agente della forza pubblica**) .

Non vi è infatti dubbio alcuno sul fatto che anche i vigili del fuoco siano ricompresi nella dizione di << **agenti della forza pubblica** >>, rivestendo la qualifica di << **agenti di pubblica sicurezza** >> ai sensi dell'art. 8, comma 1 della Legge 27/12/1941, n. 1570, così come è stata mantenuta in vigore dall' art. 35, comma 1 lettera d) del D.Lvo n. 139/2006.

Lo conferma la suprema Corte di Cassazione Penale (sez. VI 25/06/2009 n. 38119 e sez. VI 05/12/1986) ove si legge che “... secondo l'orientamento giurisprudenziale in materia sono da considerare **soggetti attivi del reato di cui all'art. 329 c.p. i vigili del fuoco** nonchè tutti quegli organismi pubblici non militarizzati i cui dipendenti sono **investiti di potestà di coercizione diretta sulle persone e sulle cose ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica** ”.

Già nel 1979 il Consiglio di Stato (I sez. parere n. 1571/78 del 12 gennaio 1979 portato a conoscenza di tutti i prefetti con circolare n. 19/MI.SA. (79) 11 del 09/08/1979 e ribadito con circolare del Dipartimento VV.F. prot. 5238/4122/32Q1 del 24/10/2011), aveva affermato che **“l'attività di prevenzione ed estinzione degli incendi nonché quella, più in generale, di tutela della incolumità delle persone, rientrano nell'ambito della cosiddetta «attività di pubblica sicurezza», di cui i vigili del fuoco costituiscono una specificazione ratione materiae. Ciò in quanto (continua sempre il consiglio di stato - ndr), come si evince dalla lettura dell' art. 1 del R.D. 18 giugno 1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) costituisce compito naturale ed indefettibile dell'autorità della P.S., tra gli altri, il vegliare sulla pubblica e privata incolumità, il curare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, nonché il portare soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni. ”.**

Nel medesimo parere (I sez. parere n. 1571/78 del 12 gennaio 1979) il Consiglio di Stato ha aggiunto **“L'osservazione in parola, per ora solo accennata, non è di poco conto, se si pensa, come nel prosieguo del presente parere verrà poi più ampiamente esposto, che da essa deve farsi discendere il principio per cui, tutte le volte che la normativa speciale sugli incendi e gli altri eventi calamitosi non copra per l'intero l'area dei possibili accadimenti, deve allora far capo, allo scopo di colmare la lacuna, alle norme generali in tema di polizia amministrativa di sicurezza”.**

Ed ancora il Consiglio di Stato (I sez. parere n. 1571/78 del 12 gennaio 1979) afferma, riferito ai vigili del fuoco, ed ai connessi poteri ed obblighi di intervento, che **“... in difetto di specifiche norme ad “hoc”, devono ritenersi applicabili in materia le disposizioni generali sulla polizia amministrativa che affidano in via normale agli organi competenti la cura della sicurezza dei cittadini e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti. E poiché non può ammettersi che l'esercizio di attività pericolose per la pubblica e privata incolumità possa svolgersi in concreto al di fuori di ogni lecita ingerenza di pubblici poteri, soprattutto allorché esistano norme precise e fondamentali dell'ordinamento che ciò vietino, deve concretamente concludersi che la lacuna delle specifiche disposizioni deve colmarsi con l'applicazione al caso delle norme appartenenti allo stesso più ampio settore amministrativo considerato; nella specie a quello di Pubblica Sicurezza (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).”**

Non solo, l'attività dei Vigili del Fuoco arriva addirittura ad essere complementare all'attività di ordine pubblico, lo si evince (tra le molte) anche dalla interpellanza parlamentare dell'On.le Boato 00251 titolata **“Attività di ordine pubblico svolta dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco”**, datata 10 settembre 2007 alla quale l' allora Sottosegretario di Stato per l'interno **Ettore Rosato, ha così risposto: “... al personale del Corpo è attribuita, anche nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di istituto, la qualifica di agente di pubblica sicurezza, nonché la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria che ne consentono perciò, ove ne ricorrano le condizioni, l'impiego da parte dell'autorità di pubblica sicurezza e dell'autorità giudiziaria nell'ambito delle rispettive attribuzioni.....”.**

Conferma anche a seguito dell'interrogazione parlamentare n. 5-03045 in data 23/06/2016 nella quale l'On. Marilena Fabbri lamentava che **“... nella giornata del 17 giugno 2014 una squadra di vigili del fuoco del comando provinciale di Bologna è stata coinvolta nelle operazioni di**

sgombero di occupanti da un edificio di via della Beverara a Bologna ... [...] ... i vigili del fuoco, stante le notizie diffuse, avrebbero effettuato una vera e propria **operazione di ordine pubblico** ...” e chiedeva al Ministro dell’ Interno “...**cosa intenda fare per evitare il coinvolgimento dei vigili del fuoco in operazioni di ordine pubblico**...”. La risposta è stata fornita in data 26/02/2015 dal viceministro Filippo BUBBICO , nello specifico come segue: “... Occorre premettere che **l’ordinamento conferisce al personale del Corpo nazionale di vigili del fuoco le qualità di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di agenti di pubblica di sicurezza nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali**. A ciò si aggiunga la possibilità, espressamente normata, che i prefetti affidino in via eccezionale ai Comandi provinciali dei vigili del fuoco particolari servizi di carattere tecnico, per i quali il personale abbia attitudine in dipendenza dei compiti di istituto. In virtù di ciò, **è pacifico che il personale del Corpo nazionale possa essere utilizzato in operazioni congiunte con le Forze di Polizia, su disposizione o richiesta dell’Autorità giudiziaria o delle Autorità di pubblica sicurezza, in un quadro di doverosa collaborazione istituzionale e nell’ottica di un’interoperatività che assicuri servizi di livello sempre più elevato a tutela del cittadino. La problematica dell’impiego dei vigili del fuoco in attività di ordine pubblico, tali da richiedere l’apporto della loro peculiare specializzazione tecnica, si è posta anche in occasione dell’operazione di sgombero a cui si fa espresso riferimento nell’interrogazione... ”.**

E la complementarità dei Vigili del Fuoco in alcune complesse attività di ordine pubblico è confermata anche dalla nota prot. n. 15049/110(1)/Sett.2° del 13/02/1998 del Capo di gabinetto del Ministro dell’Interno , avente ad oggetto: <<**Impiego del personale del Corpo nazionale vigili del fuoco in attività di ordine pubblico**>> ove viene resa nota la Circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Servizio di Ordine Pubblico - prot. n.559/44289/2 del 27/01/1998 inviata alle Prefetture e Questure, che disciplina **l’impiego dei vigili del fuoco in tali servizi “in posizione arretrata” e “sotto adeguata protezione da parte delle forze dell’ ordine”**.

Infine, con l’art. 19 della legge n. 183 del 04/11/2010 (rubricato *Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*) riconosce “(...) **la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna (...)**”, si riconosce per l’ennesima volta la funzione di agenti di pubblica sicurezza in capo al personale del Corpo nazionale.

In pratica, i Vigili del fuoco erano, sono e devono rimanere agenti di pubblica sicurezza!

Le peculiarità della qualifica di agente di pubblica sicurezza impongono però un elevato ed approfondito livello di formazione ed informazione del personale del Corpo che, inspiegabilmente, non avviene nonostante le innumerevoli sollecitazioni da parte di questa OS CONAPO.

Tali croniche carenze formative ed informative, in aggiunta a chi ancora oggi nega il possesso di tale qualifica da parte dei Vigili del fuoco, oltre ad essere un fatto del tutto incredibile ed irresponsabile è potenzialmente idonea a creare disinformazione tra il personale rischiando di indurre taluni colleghi (spinti da alcuni sindacati ideologicamente negazionisti che trovano gioco facile nella complessità della norma e nella mancanza di idonea formazione) a rifiutarsi dall’esercitare compiti ad essa connessi esponendosi a possibili responsabilità penali come la fattispecie di *Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica* prevista dall’art. 329 c.p. laddove è previsto che “*Il militare, o l’agente della forza pubblica (tra cui vanno ricompresi i Vigili del fuoco, sul punto Cfr. ex multis Cass. pen. n. 38119 del 25/06/2009), il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall’Autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni*”.

La qualifica di agente di pubblica sicurezza attribuita al personale del Corpo nazionale merita e deve meritare invece la dovuta attenzione. **In primis dal Legislatore che ha l’onere adoperarsi per esplicitare ed esplicitare in maniera chiara e dettagliata tale qualifica ed i compiti ad essa connessi** non continuando a lasciarla rilegata ad una norma di carattere generale e poi

dall'Amministrazione competente che deve adoperarsi attivamente al fine di elargire ai Vigili del fuoco la dovuta **formazione ed informazione** evitando così anche spiacevoli conseguenze.

A breve le Competenti Commissioni Parlamentari e il Consiglio di Stato saranno chiamati ad esaminare l'Atto del Governo n. 36 recante lo *"Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 marzo 2017 n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005 n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco"* a norma dell'art. 8, commi 1, lett. a), 5 e 6, della legge 7 agosto 2015 n. 124.

Un futuro D.Lvo che interviene proprio su quei Decreti sopra indicati che concernono le norme ordinamentali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Non è possibile leggere in tali decreti le funzioni dei Vigili del Fuoco, ivi comprese le funzioni di Polizia Giudiziaria e non ritrovarvi menzione della qualifica di Pubblica Sicurezza, "nascondendola" in un comma non abrogato all'interno di una vecchia legge abrogata, tanto è vero che abbiamo constatato che moltissimi Vigili del Fuoco (anche di livello dirigenziale) non sono nemmeno a conoscenza di rivestire tale qualifica né dei relativi poteri, doveri, ambiti e responsabilità.

Non è possibile che **NON** si ricerchi la chiarezza normativa e funzionale in un Corpo che della sicurezza pubblica ne fa il "pane quotidiano" !

Vi è l'occasione insomma per colmare finalmente ciò che andava chiaramente scritto già nel 2006, esplicitando in maniera chiara ed inequivocabile tale funzione così da permettere, conseguentemente, la dovuta formazione ed informazione dei Vigili del fuoco su tale attribuzione ed i compiti ad essa connessi.

Ma nello schema di Decreto presentato al Parlamento nulla è previsto in tema di qualifica di pubblica sicurezza. **Tutto rimane intonso!**

Tutto ciò premesso ed esposto, si chiede di intervenire tempestivamente al fine di dare idoneo spazio, nello schema di D.Lvo (Atto Governo 36) all'esame del Parlamento, alla qualifica di agente di pubblica sicurezza attribuita al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco esplicitando in maniera chiara ed inequivocabile i compiti ad essa connessi e soprattutto quale personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco riveste tale qualifica, visto che gradi, qualifiche e ruoli attuali sono diversi da quelli del 1941 e all'interno del Corpo Nazionale oggi sono presenti figure professionali che non esistevano nel 1941, alcune delle quali (ruoli non tecnico-operativi) non hanno nemmeno compiti di Polizia Giudiziaria quindi sembrerebbero essere esclusi anche dalla qualifica di Pubblica Sicurezza

Va da sé che l'Amministrazione dovrà, in ogni caso, fornire la dovuta formazione ed informazione al personale del Corpo nazionale senza lasciarlo in "balia degli eventi" a rischio di possibili conseguenze negative anche penali a fronte dell'art. 329 c.p.

Detto ciò, si rimane in attesa di attivazione da parte di quanti in indirizzo al fine di raggiungere fattivamente quanto richiesto, alla luce anche della peculiarità della questione, fin dalla prima seduta delle Commissioni parlamentari che saranno chiamate ad esaminare il testo dell'AG n. 36.

Delle due l'una: o si mettono i vigili del fuoco in condizione di avere piena cognizione istituzionale/formativa dei poteri, doveri, ambiti e responsabilità connesse alla qualifica di agenti di pubblica sicurezza o li si esenti dalle responsabilità penali di cui all'art. 329 c.p.

Distinti saluti.

**Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
I.A. Antonio Brizzi
firma digitale**





CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50% + 1

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115
Cell. 329-0692863
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 1 Agosto 2018

Prot. 137/18

Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Prof. Giuseppe CONTE

Al Vice Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell'Interno
On. Matteo SALVINI

Al Vice Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ministro per lo Sviluppo Economico
On. Luigi DI MAIO

Al Ministro per la Pubblica Amministrazione
Sen. Giulia BONGIORNO

Al Sottosegretario di Stato all'Interno
Sen. Stefano CANDIANI

Al Presidente della 1^a Commissione
Senato della Repubblica
Sen. Stefano BORGHESI

Al Presidente della 1^a Commissione
Camera dei Deputati
On. Giuseppe BRESCIA

Al Relatore dell' A.G.36 per la 1^a Commissione
Camera dei Deputati
On. Maurizio CATTOI

Al Presidente del Consiglio di Stato
Prof. Alessandro PAJNO

A S.E. il Capo Dipartimento Vigili del Fuoco Socc. Pubbl. e Dif. Civile
Prefetto Bruno FRATTASI

e, p.c. A tutti i Parlamentari della Repubblica

Al Capo del Capo del Corpo nazionale Vigili del Fuoco
Ing. Gioacchino GIOMI

Oggetto: Atto Governo n. 36 (Vigili del Fuoco) - Ruolo Tecnico nella riforma dell'ordinamento e della disciplina del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Criticità e richieste.

La presente in riferimento allo schema di decreto legislativo (Atto del Governo n. 36) D.Lgs n. 97/2017 , al D.Lgs n. 139/2006 e al D.Lgs n. 217/2005, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge n. 124/2015.

A riguardo ricordiamo che la legge n. 124/2015 (c.d. Legge Madia), all' art. 8, ha tra i suoi obiettivi, oltre la riduzione della spesa pubblica, anche quello di ammodernare e dare la giusta articolazione all'organizzazione, alle funzioni ed alla valorizzazione professionale, giuridica ed economica del personale, pertanto ribadiamo la nostra **totale contrarietà alle parte dell' AG 36 che prevede la creazione di un "Ruolo Tecnico Professionale" , mero contenitore di personale più che di professionalità atte a rispondere alle moderne sfide tecnologiche e alle reali esigenze tecnico-scientifiche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.**

Questa O.S. CONAPO ribadisce la necessità di **provvedere allo scorporo dal Ruolo Tecnico del personale che espleta normali funzioni impiegate di supporto amministrativo-contabile e**

la creazione così di un Ruolo Tecnico efficiente, così come già da tempo avviene nella Polizia di Stato, speculare in quanto a carriere a quello del personale che espleta funzioni operative.

A tal proposito, occorre prevedere l'applicazione di alcune modifiche ordinamentali, finalizzate a potenziarne, migliorandole, le specifiche conoscenze tecniche, telematiche (informatica e telecomunicazioni), scientifiche e professionali, assicurando la massima possibile partecipazione del Ruolo Tecnico alle attività operative, nell'ambito della piena valorizzazione della professionalità del personale interessato nell'ottica di un miglior servizio per il Corpo nazionale e la popolazione tutta, stimolandone anche la spinta motivazionale.

In maniera esemplificativa ma non esaustiva questa O.S. evidenzia le seguenti possibili modalità organizzative/legislative per il Ruolo Tecnico :

1. una formazione tecnico operativa di base calibrata alla funzione ed al ruolo ricoperto per operare in piena sicurezza e sinergia con gli operatori del soccorso per il miglioramento dei soccorsi negli scenari sia ordinari che straordinari;
2. l'applicazione delle funzioni di Polizia Giudiziaria, nei limiti delle mansioni svolte e di precisi obblighi di mobilitazione (in sicurezza) ognitempo e ogni luogo al pari del personale operativo;
3. la previsione di Uniformi, vestiario, DPI e specifici distintivi di riconoscimento;
4. l'applicazione dello status giuridico di cui all' art. 19 della legge 183/2010 (specificità lavorativa) stralciando i predetti ruoli dal comma 1 dell'art. 33 Legge 930/1980, estendendo ai predetti ruoli le prerogative di cui all'art. 38 Legge 930/1980;
5. la previsione di titoli di studio per l'accesso ai diversi ruoli, l'articolazione dei ruoli, la rimodulazione dei percorsi formativi delle carriere e delle relative progressioni, in modo parallelo alla componente operativa;
6. l'eliminazione della limitazione formale ad operare solo al di fuori del perimetro d'intervento in contrasto con le effettive esigenze e dinamiche reali e in disarmonia con la declamata specificità del personale tecnico-informatico sancita nel D.Lgs. 217/05, nella relazione Tecnica illustrativa e nel Regolamento di Servizio (dPR n. 64/12);
7. la creazione di specifiche qualifiche tecniche di "VF Tecnico", "CS Tecnico", "CR Tecnico" (e via dicendo) cui far confluire il personale non più idoneo al servizio operativo, proveniente dagli omologhi ruoli operativi, preservandone l'identità e parte delle funzioni, compatibilmente con l'eventuale grado di inidoneità al servizio;
8. l'istituzione dei ruoli degli "Operatori ed Assistenti tecnici" cui attribuire inizialmente solo il personale proveniente dai ruoli degli Operatori ed Assistenti ed assunto con concorso tecnico e magari con esperienza comprovata e continuativa di natura tecnica;

Infine, al personale tecnico e informatico non interessato alla modifica del proprio status giuridico normativo ed alle conseguenti attribuzioni dei maggiori doveri e limitazioni derivanti dalla creazione di un siffatto Ruolo Tecnico, occorre dare la **possibilità di poter optare di permanere in ruoli ad esaurimento, o transitare nel supporto amministrativo-contabile per il quale devono essere rimossi i divieti di mobilità verso (e da) altre amministrazioni** (ad oggi vietate dall'art. 70 comma 1 del D.Lgs n. 165/2001) e per i quali si chiede di prevedere esplicita modifica legislativa in tal senso, o, ancor meglio di prevedere, ai fini di risparmio di spesa pubblica e di coerenza nel trattamento del personale impiegatizio, l'utilizzo della componente della amministrazione civile dell'interno (analogamente a quanto avviene per la Polizia di Stato), previa facoltà per l'attuale personale amministrativo-contabile dei Vigili del Fuoco, di scegliere se permanere in ruoli VF ad esaurimento sino alla pensione, se optare per l'istituendo ruolo tecnico VF (qualora in possesso di titoli e requisiti e predisposizione alla mobilitazione ognitempo e ogni luogo) o di transitare nell'amministrazione civile dell'Interno, pur conservando medesime mansioni e sede se voluto.

Nella speranza che quanto sopra venga tempestivamente ma soprattutto adeguatamente e scrupolosamente preso in esame, PRIMA di emanare il Decreto Legislativo in oggetto, si allega una tabella riassuntiva ed esplicativa della riforma che auspichiamo.

Con riserva di ulteriori osservazioni, si porgono distinti saluti.

Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
I.A. Antonio Brizzi
firma digitale



Allegato: tabella esplicativa della riforma RUOLO TECNICO VVF richiesta dal CONAPO

Ruoli del personale che espleta supporto Amministrativo Contabile	Ruoli del personale Tecnico Scientifico, Telematico e Professionale	Ruoli del personale Operativo			
Direttori			Dirigenti\Direttivi Tecnico scientifici, Telematici e Professionali	Direttivi\Dirigenti	
Collaboratori			Ispettori Tecnico scientifici, Telematici e Professionali	Ispettori Antincendi	
Assistenti e Operatori Amministrativo Contabili			TECNICI		
			Op. e Assist. Tecnici	VP, CS, CR Tecnici	CR e CS
					Vigili

^

^

^

Normali dipendenti pubblici non in uniforme, non soggetti a mobilitazione, non rientranti nella specificità lavorativa e nelle limitazioni particolari di cui all' art. 19 della legge n. 183/2010. Privi di qualifiche di polizia. Soggetti a normale procedura di mobilità tra diverse amministrazioni. Assunzione con le regole dei pubblico impiego (ivi compresa assunzione diretta da collocamento categorie protette ove attualmente consentito)	Operatori in uniforme soggetti alle particolari limitazioni e obblighi di cui all' art. 19 della legge n. 183/2010 (specificità lavorativa). Rivestono la qualifica di ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria. Soggetti a mobilitazione ogni tempo e ogni luogo. Essendo attività specifiche deve essere favorita la carriera dall' interno aumentando le percentuali delle riserve interne nei concorsi per l'accesso a tutte le qualifiche cui si accede anche dall'esterno. Assunzione per concorso con requisiti peculiari (no assunzione diretta da collocamento).	Operatori in uniforme soggetti alle particolari limitazioni e obblighi di cui all' art. 19 della legge n. 183/2010 (specificità lavorativa). Rivestono la qualifica di ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria e di Agenti di Pubblica Sicurezza (ex art. 8 legge 1570/41). Soggetti a mobilitazione ogni tempo e ogni luogo. Essendo attività specifiche deve essere favorita la carriera dall' interno aumentando le percentuali delle riserve interne nei concorsi per l'accesso a tutte le qualifiche cui si accede anche dall'esterno. Assunzione per concorso con requisiti peculiari per personale operativo.
---	---	---



Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115
Cell. 329-0692863
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 31 Luglio 2018

Prot. 135/18

Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Prof. Giuseppe CONTE

Al Vice Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell'Interno
On. Matteo SALVINI

Al Vice Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ministro per lo Sviluppo Economico
On. Luigi DI MAIO

Al Ministro per la Pubblica Amministrazione
Sen. Giulia BONGIORNO

Al Sottosegretario di Stato all'Interno
Sen. Stefano CANDIANI

Al Presidente della 1^a Commissione
Senato della Repubblica
Sen. Stefano BORGHESI

Al Presidente della 1^a Commissione
Camera dei Deputati
On. Giuseppe BRESCIA

Al Relatore dell' A.G.36 per la 1^a Commissione
Camera dei Deputati
On. Maurizio CATTOI

Al Presidente del Consiglio di Stato
Prof. Alessandro PAJNO

A S.E. il Capo Dipartimento Vigili del Fuoco Socc. Pubbl. e Dif. Civile
Prefetto Bruno FRATTASI

e, p.c. A tutti i Parlamentari della Repubblica

Al Capo del Capo del Corpo nazionale Vigili del Fuoco
Ing. Giocchino GIOMI

Oggetto: **Atto Governo n. 36 e inquadramento penalizzante del personale che attualmente riveste la qualifica di Capo Reparto Esperto e Capo Reparto e mancato riconoscimento della anzianità per il personale attualmente con qualifica di Capo Squadra Esperto. Richiesta sanatorie con ruoli ad esaurimento e salvaguardia personale fuori sede.**

La presente in riferimento allo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 97 del 2017 relativo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (atto del Governo n. 36), ed in particolare riferimento all' art. 2 (che modifica il D.Lgs n. 217/05 inerente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), ove alla **Sezione III** (articolo 10) regola il "nuovo" ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, composto dalle seguenti 3 qualifiche:

- a) capo squadra;**
- b) capo squadra esperto;**
- c) capo reparto.**

Nel testo finora vigente, le qualifiche sono invece *quattro*, figurando quella ulteriore di "capo reparto esperto". Tale qualifica viene però soppressa dallo schema.

La **promozione a capo reparto** è oggetto dell'**articolo 15**, che modifica la disciplina vigente.

L'accesso alla qualifica di capo reparto avviene sinora *"nel limite dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli e successivo corso di formazione professionale, riservato al personale con almeno cinque anni di effettivo servizio quale capo squadra esperto"*.

La nuova previsione recata dallo schema di decreto in esame prevede invece un accesso *"a ruolo aperto e secondo l'ordine di ruolo"*, **senza concorso interno per titoli**.

Tale previsione ricalca quanto avviene nelle Forze di Polizia per la promozione alla omologa qualifica di sovrintendente capo.

Laddove la disciplina finora vigente (articoli 15 e 18 del decreto legislativo n. 217/05) prevede uno scatto convenzionale per i capi squadra esperti (al compimento di otto anni di servizio effettivo nella qualifica) e per i capi reparto esperti (al compimento di quattro anni di servizio effettivo nella qualifica), l'**articolo 16** dello schema di decreto ora in esame attribuisce invece uno **scatto convenzionale ai soli capi reparto con cinque anni di servizio** effettivo nella qualifica.

L' **articolo 5 modifica il Titolo IV del decreto legislativo n. 217 del 2005 e contiene le norme di inquadramento del personale nelle varie qualifiche, tra cui, al Capo I** , quel che qui interessa è l' articolo **246** (inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto) e in particolare il comma 5 che riguarda il personale attualmente già "capo reparto esperto" che verrebbe inquadrato (leggasi retrocesso) alla qualifica di "capo reparto" , seppur con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la "denominazione" (e non più la qualifica) di "esperto".

La retrocessione a danno dei Capi Reparto Esperti è confermata anche dalle funzioni, in quanto l' ordinamento vigente prevede che a tali qualifiche (e non per i Capi Reparto) può essere attribuito il comando dei distaccamenti, sotto la direzione del comandante provinciale dei vigili del fuoco o di un suo delegato (art. 11, comma 4 del vigente D.Lgs n. 217/05). Nello schema di decreto ora in esame è invece previsto che agli attuali Capi Reparto e gli attuali Capi Reparto Esperti tutti inquadrati nella nuova unica qualifica di "Capo Reparto" può essere conferito l' incarico di responsabile di distaccamento, mettendo quindi tutti sullo stesso piano funzionale, ovvero, retrocedendo gli attuali Capi Reparto Esperti.

Ma vi è di più: nessuna salvaguardia è stata prevista per gli attuali Capi Reparto e Capi Reparto Esperti (tutti sinora promossi con procedura concorsuale) che verranno messi sullo stesso piano dei futuri Capi Reparto promossi invece in futuro a ruolo aperto.

Ed inoltre, nessuna salvaguardia è stata prevista per gli attuali Capi Reparto e Capi Reparto Esperti che a seguito di concorso interno (vigente procedura) sono stati costretti a prendere servizio *"nei limiti dei posti disponibili"* in comandi diversi da quelli di residenza e sono ancora in attesa di riavvicinarsi a casa. Costoro, senza una norma di salvaguardia, si troverebbero pendolari a vita pur essendo più anziani dei Capo Reparto di nuova nomina neo promossi (nella sede ove prestano servizio) in quanto lo schema di decreto in esame prevede la promozione a ruolo aperto sul posto, ovvero nel comando di appartenenza così saturando la pianta organica provinciale e impedendo al personale Capo Reparto fuori sede di rientrare nella sede di residenza.

Occorre quindi prevedere almeno 2 sanatorie a salvaguardia dei Capi Reparto e Capi Reparto Esperti che altrimenti verrebbero penalizzati dalla riforma:

La prima sanatoria riguarda la necessità di differenziare in carriera coloro che sono già oggi Capi Reparto e Capi Reparto per procedura concorsuale rispetto da coloro che lo diventeranno in futuro "a ruolo aperto". E ciò va fatto **istituendo un "ruolo ispettori ad esaurimento"** composto dalla unica qualifica di Ispettore ad esaurimento ove inquadrare tale personale **secondo lo stesso criterio adottato nel 1995 per la Polizia di Stato in occasione del D.Lgs n. 197 - riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato, che all' art. 15, ha previsto quanto segue: "1.Nell'ambito dell'amministrazione della pubblica sicurezza è**

istituito il ruolo ad esaurimento degli ispettori del personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia. - 2. Il ruolo ad esaurimento degli ispettori comprende l'unica qualifica di ispettore capo. - 3. Il personale che riveste la qualifica di sovrintendente capo o di sovrintendente principale alla data di entrata in vigore del presente decreto è inquadrato nella qualifica di ispettore capo del ruolo ad esaurimento degli ispettori secondo l'ordine di qualifica e di ruolo, conservando il trattamento economico attualmente in godimento. - 4. Il personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento degli ispettori provenienti dalla qualifica di sovrintendente principale conseguirà il trattamento economico corrispondente al VII livello retributivo al compimento del terzo anno di servizio nella qualifica di inquadramento conservando a tal fine l'anzianità maturata nella qualifica di sovrintendente principale prima dell'entrata in vigore del presente decreto. - 5. Gli ispettori capo del ruolo ad esaurimento di cui al presente articolo assumono gli obblighi e le funzioni previste dalle vigenti disposizioni per la qualifica di ispettore capo del ruolo degli ispettori della polizia di Stato. Essi sono funzionalmente subordinati agli ispettori capo del ruolo degli ispettori. - 6. Gli ispettori capo del ruolo ad esaurimento, in possesso delle prescritte anzianità di servizio nella qualifica, saranno scrutinabili, per non oltre il cinquanta per cento dell'aliquota di posti disponibili, a norma dell'articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificato dal presente decreto. Lo stesso personale, in possesso del prescritto titolo di studio, potrà inoltre partecipare ai concorsi di cui alla lettera b) del predetto articolo, ai quali saranno ammessi a partecipare gli ispettori capo inquadrati nel ruolo degli ispettori a norma dell'art. 13, comma 1, lettera d). - 7. Gli ispettori capo del ruolo ad esaurimento conseguono la nomina alla qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza il giorno precedente alla cessazione dal servizio per anzianità, per limiti di età, infermità o decesso con il trattamento economico più favorevole e con l'indennità pensionabile della nuova qualifica”.

Se è stato fatto in Polizia oltre 20 anni fa ci pare il minimo che dopo tutti questi anni lo si faccia anche per salvaguardare le omologhe qualifiche dei Vigili del Fuoco (prima di sperperare soldi in assurde previsioni contenute nell' AG n. 36, a partire dalla insensata istituzione della dirigenza amministrativa).

Per quanto riguarda il personale Capo Reparto Esperto attualmente in servizio, si tratta di poco meno di 1400 unità destinate quasi tutte al pensionamento nel giro di 5/6 pertanto la sanatoria è di limitato impatto economico.

Tale sanatoria consente anche risolvere la penalizzazione che all' art. 246, comma 8 dello schema di decreto in esame colpisce “solo” il personale attualmente Capo Squadra Esperto anche al quale, come a tutte le restanti qualifiche , si dovrà quindi applicare la seguente previsione “il personale inquadrato ai sensi dei commi 1, 2, (aggiungere 3 – capi squadra esperti) e 4, conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento”.

Senza la sanatoria da noi richiesta tale previsione non si può applicare in quanto il personale Capo Squadra Esperto supererebbe il personale Capo Reparto promosso per concorso e quindi resterebbe una grave discriminazione a danno dei Capi Squadra Esperti.

L' altra sanatoria deve riguardare il personale Capo Squadra, Capo Squadra Esperto, Capo Reparto e Capo Reparto Esperto ancora fuori sede che deve essere messo in condizione di poter rientrare al comando di residenza senza vedersi saturare l' organico dai nuovi Capi Reparto inquadrati “a ruolo aperto”.

Le stesse problematiche si riscontrano anche nell' inquadramento delle medesime qualifiche del **personale specialista** per il quale si chiede di applicare quindi le medesime sanatorie.

Con riserva di fornire ulteriori osservazioni in merito all' Ag n. 36 in relazione ad altre figure professionali e carriere, porgiamo distinti saluti.

Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
I.A. Antonio Brizzi
firma digitale





Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115
Cell. 329-0692863
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 4 Settembre 2018

Prot. 169/18

Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Prof. Avv. Giuseppe CONTE

Al Vice Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell'Interno
Sen. Matteo SALVINI

Al Vice Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ministro per lo Sviluppo Economico
On. Luigi DI MAIO

Al Ministro per la Pubblica Amministrazione
Sen. Avv. Giulia BONGIORNO

Al Sottosegretario di Stato all'Interno
Sen. Stefano CANDIANI

Al Presidente della 1^a Commissione
Senato della Repubblica
Sen. Stefano BORGHESI

Al Presidente della 1^a Commissione
Camera dei Deputati
On. Giuseppe BRESCIA

Al Relatore dell' A.G. 36 per la 1^a Commissione
Senato della Repubblica
Sen. Maria SAPONARA

Al Relatore dell' A.G. 36 per la 1^a Commissione
Camera dei Deputati
On. Maurizio CATTOI

Al Presidente del Consiglio di Stato
Prof. Alessandro PAJNO

A S.E. il Capo Dipartimento Vigili del Fuoco Socc. Pubbl. e Dif. Civile
Prefetto Bruno FRATTASI

e, p.c. A tutti i Parlamentari della Repubblica

Al Capo del Capo del Corpo nazionale Vigili del Fuoco
Ing. Giocchino GIOMI

Oggetto: **Atto Governo n. 36 (riordino delle carriere dei Vigili del Fuoco).**

Assurdo inquadramento del personale del ruolo ginnico - sportivo all'interno degli istituendi ruoli "tecnico-professionali del personale direttivo e dirigente".

La presente in riferimento allo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 97 del 2017 relativo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Atto del Governo n. 36), nella parte relativa al riordino delle carriere.

Dall'esame del testo dell' A.G. n. 36 emerge la stortura dell'assurda collocazione del personale dell'attuale ruolo ginnico – sportivo negli istituendi ruoli "tecnico-professionali del personale direttivo e dirigente" di cui al Capo II, mentre attualmente il "Ruolo ginnico-sportivo" è inserito nel TITOLO II, in un ruolo peculiare e paritetico a quello operativo direttivo e dirigente "Antincendi" e "Sanitario".

La prospettata nuova collocazione nei ruoli “non operativi” determinerà – nei fatti - una “*diminutio*” per tutti gli appartenenti al ruolo con conseguenze anche di tipo retributivo per i nuovi assunti.

Per ovviare alla “*diminutio*” per il personale già in ruolo è stato previsto un “ruolo ad esaurimento” che non coglie però le aspettative del personale per un rilancio dell’intero settore.

Nella realtà il ruolo ginnico sportivo con l’evolversi della normativa in tema di sicurezza sul lavoro dovrebbe assumere un ruolo sempre maggiore nello sviluppo di tecniche di mantenimento fisico del personale Vigile del Fuoco. Tale realtà è stata colta in passato dal Dipartimento con alcune circolari interne che disciplinavano le tecniche e le modalità di espletamento del mantenimento fisico che si concretizza in una maggiore efficienza e sicurezza del personale, anche in funzione della prevenzione dei traumi e degli infortuni che, purtroppo non sono certo infrequenti tra i Vigili del Fuoco.

Ora, purtroppo, in tema di riordino s’inverte la rotta e si sviscia un ruolo di basilare importanza e presente sin dall’istituzione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

A parere del CONAPO occorre invece mantenere il ruolo ginnico sportivo nell’ambito dei ruoli paritetici a quelli operativi (misura attualmente a costo zero).

Oltre a ciò evidenziamo che è necessario prevederne anche il potenziamento mediante l’assunzione di 14 nuovi direttivi del Ruolo Ginnico Sportivo che , oltre a colmare l’attuale vacanza di organico di n° 2 unità (che si protrae da oltre 10 anni) , potrebbero essere distribuiti sul territorio nazionale nella misura di 1 unità per ogni Direzione Regionale/Interregionale e 2 unità presso i Poli didattici della Direzione Centrale per la Formazione di Dalmine (BG) e Catania, per far fronte alle necessità territoriali di mantenimento dell’efficienza fisica dei Vigili del Fuoco, oggi scoperte. E’ necessaria anche l’istituzione di due nuove posizioni dirigenziali del Ruolo Ginnico Sportivo (1 da Dirigente Superiore ed 1 da Primo Dirigente) quale misura minima per gettare le basi per un rilancio di tutto il settore.

Non ci sembra una scelta logica nè una gestione da buon padre di famiglia poiché andrebbero disperse risorse importanti per i ruoli operativi.

Per quanto sopra esposto con la presente il CONAPO chiede alle SS.LL. ognuna per il proprio ambito di attivarsi proficuamente per prevedere l’inserimento del ruolo ginnico sportivo all’interno dei ruoli ordinari “paritetici” a quelli antincendi del Corpo Nazionale Vigile del Fuoco, come peraltro avviene anche per i ruoli basilari degli altri corpi.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
I.A. Antonio Brizzi
(firma digitale)



Si allega rendiconto delle motivazioni.

1. L'importanza del ruolo ginnico sportivo all'interno dell'organizzazione del C.N.VV.F.

- ❖ **1.1. PREMESSA.** È indubbio che la "prestazione" del Vigile del Fuoco implica un elevato impegno di tipo fisico, soprattutto pensando ad alcune delle attività prevalenti:
 - trasporto materiali, attrezzature, manichette, ecc..;
 - salire e scendere scale (italiana, a ganci, aerea);
 - ricerca e recupero persone (terremoti, crolli, alluvioni ecc.);
 - intervento in caso di incidenti (stradali, ferroviari, ecc.) con tutto quel che ne consegue, in termini di movimentazione ed utilizzo di divaricatori, mototroncatrici, cesoie, ecc.;
 - esposizione ad elevate temperature (in caso d'incendio, si pensi alla combinazione di elevata temperatura esterna e difficoltà di smaltimento del calore interno derivante da lavoro fisico e protezione dei D.P.I. prescritti);
 - esercitazioni ed interventi specialistici (Elicotteristi, Sommozzatori, U.S.A.R., S.A.F., N.B.C.R., cinofili, ecc.).

- ❖ **1.2.** L'analisi della letteratura scientifica ci dice che il "mestiere" del Vigile del Fuoco:
 - rappresenta l'occupazione civile con la più alta esposizione a sollecitazioni fisiche e rischi;
 - le condizioni di lavoro, imprevedibili e pesanti, determinano stress fisico ed emotivo;
 - la combinazione di attività fisica, uniformi, D.P.I. e/o di sforzo termico provocano un incremento dello stress psicologico e fisiologico;
 - denota un'elevata incidenza di traumi e infortuni a carico dei sistemi muscolo-scheletrico e circolatorio;
 - elevate risposte di tipo ansiogeno potrebbero incidere sulla sfera cognitiva, con conseguente possibilità di prendere decisioni inadeguate, che potrebbero mettere a rischio l'operatore, i colleghi o le vittime.

- ❖ **1.3.** Stante quanto sopra esposto, al fine di garantire la sicurezza del lavoratore, è oltremodo auspicabile che il moderno operatore del soccorso tecnico urgente sia:
 - Sufficientemente forte (un adeguato livello di forza muscolare è sicuramente fondamentale per il Vigile del Fuoco se si pensa alle

situazioni in cui c'è da caricare, scaricare o spostare oggetti pesanti, trasportare cose o persone, sollevare od opporsi a carichi, afferrare funi, scale, idranti e tante altre situazioni, più o meno prevedibili, nelle quali si richiede una prova di forza);

- Molto resistente (è forse la capacità che più viene richiesta al Vigile del Fuoco e che più viene evocata nell'immaginario collettivo: il pompiere che lavora incessantemente, per ore ed ore, a dispetto della fatica e del sonno; che sale e scende mille volte da una scala; che sostiene a lungo un ferito o un anziano o li trasporta per un lungo tratto);
- All'occorrenza rapido e veloce (se la intendiamo come velocità in senso assoluto - come può essere la velocità del centometrista - è probabile che risulti essere la capacità meno richiesta al Vigile del Fuoco. Ma se si pensa invece alla velocità di alcune manovre, alla velocità di spostamento, alla rapidità di pensiero, di decisione e di azione o reazione in alcune situazioni, si può ben comprendere come anche questa capacità rivesta un ruolo importante);
- Lucido, agile, coordinato ed efficace nelle sue azioni (quella che una volta veniva definita destrezza, ben si sposa con l'immagine del Vigile del Fuoco ideale, che si vorrebbe agile, pronto, efficace, versatile, coordinato, abile ed altro ancora! Le capacità coordinative si basano su condizioni neurologiche, fisiologiche e psicologiche che consentono di apprendere, organizzare e trasformare il movimento. Esse influenzano fortemente l'acquisizione delle abilità motorie (in particolare il loro tempo di apprendimento) per cui giocano anch'esse il loro ruolo nell'ambito degli interventi di soccorso urgente: si pensi ad un Vigile operativo che sul luogo dell'intervento si dimostri goffo, impacciato o scoordinato!).

Risulta, quindi, chiaro come un adeguato livello di **efficienza fisica** sia essenziale per **garantire** - in primis - la **sicurezza del lavoratore** durante lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, nonché per consentirgli di collaborare attivamente con i compagni della squadra, nel **prestare soccorso** nella maniera più rapida, efficace e sicura.

- ❖ **1.4.** È quindi NECESSARIO e non più rinviabile incentivare (tramite strumenti amministrativi) ed agevolare (con il potenziamento del patrimonio di strutture ed attrezzature ad hoc) il **diritto-dovere al "mantenimento fisico"**.

Sarebbe, altresì auspicabile organizzare capillarmente – anche per i più piccoli distaccamenti – e monitorare periodicamente l'attività fisica svolta dal personale operativo VF.

Contemporaneamente, debba essere incentivata qualsiasi iniziativa tesa a promuovere un sano stile di vita, attraverso la diffusione - a tutti i livelli - delle norme base sul comportamento alimentare e sui benefici dell'attività fisica.

Mantenere un elevato livello di EFFICIENZA FISICA aiuta il Vigile del Fuoco ad svolgere meglio ed in SICUREZZA le proprie mansioni e RAPPRESENTA il suo primo D.P.I.: infatti un elevato grado di preparazione fisica – di pari passo con quella professionale – può contribuire a ridurre sensibilmente le probabilità d'infortunio o d'incidente durante gli interventi, poiché una persona pienamente efficiente sotto il profilo fisico è sicuramente in grado di essere maggiormente d'aiuto a chi ha richiesto il suo soccorso, dando più fiducia e sicurezza anche ai propri colleghi, i quali possono contare su di una persona valida, efficiente ed al 100% delle sue potenzialità.

- ❖ **1.5.** Negli ultimi anni l'età media dei Vigili del Fuoco operativi tende a salire in maniera preoccupante e molti allievi nei corsi di formazione superano abbondantemente i 40 anni di età. Conseguentemente:
- i corsi di formazione devono tenere conto del preoccupante innalzamento dell'età media degli allievi, prevedendo eventuali "aggiustamenti", ove si rendessero necessari;
 - l'età comporta un decremento prestativo fisiologico, è quindi necessario predisporre opportuni programmi di "mantenimento fisico" per contrastare gli effetti fisiologici dell'invecchiamento e garantire un livello sufficiente di efficienza fisica per tutto il personale operativo in servizio;
 - monitorare il personale operativo nel corso della carriera (almeno ogni due anni), attraverso una Valutazione Funzionale periodica, organizzata su tutto il territorio nazionale, consentirebbe di creare una banca dati per ottenere delle norme di riferimento specifiche per la nostra popolazione;
 - il reclutamento degli aspiranti Vigili del Fuoco in ingresso deve essere vincolata a criteri più selettivi dal punto di vista fisico, per garantire personale operativo più giovane e/o fisicamente più efficiente.

2. Perché il ruolo ginnico sportivo deve rimanere all'interno dei ruoli operativi del C.N.VV.F.

Tutte le mansioni di cui ai punti 1.4. e 1.5. debbono essere svolte da personale in possesso della Laurea Magistrale in Scienze Motorie, inquadrato nel ruolo ginnico sportivo. Tale personale deve rimanere dei ruoli operativi del C.N.VV.F. per i seguenti motivi:

- fin dal 1941 l'attività ginnico-sportiva veniva considerata come "servizio d'istituto"¹;
- il ruolo operativo ginnico sportivo è stato creato nel 1970, con la Legge n° 996 ("Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile"). È con essa che, a latere delle disposizioni riguardanti la nuova organizzazione del soccorso, vengono riordinate le strutture del Corpo Nazionale e viene istituito il "Servizio ginnico-sportivo" (con 1 dirigente e 4 funzionari), che va a sostituire il vecchio Ufficio ginnico sportivo, diretto dal Prof. Massocco fin dal 1942²
- l'incremento del livello di efficienza fisica del personale operativo VF, innalzerebbe il livello di sicurezza degli operatori del soccorso urgente: tale obiettivo è **strategico** per l'Amministrazione;
- svolgendo un ruolo strategico nell'ambito della sicurezza degli operatori, il personale del ruolo ginnico sportivo deve potersi rapportare e collaborare, così come è avvenuto fino ad ora, in maniera assolutamente paritetica con le altre componenti operative del Corpo Nazionale (personale del ruolo Antincendi e personale del ruolo Sanitario);
- il personale del ruolo ginnico sportivo deve continuare a dare il proprio originale ed indispensabile contributo, nell'ambito della formazione e dell'aggiornamento di tutto il personale, in maniera sinergica e paritetica.

¹ il 19 dicembre 1941 la Direzione Generale dei Servizi Antincendi del Ministero dell'Interno, emanò la Circolare n° 138 (avente per oggetto: "Servizio ginnico – sportivo e Canto Corale – Disposizioni Generali", indirizzata ai Comandi dei Corpi dei Vigili del Fuoco del Regno e per conoscenza ai Prefetti del Regno), con la quale si trasmettevano "... le nuove Disposizioni Generali per l'educazione fisica – il canto corale – la costituzione ed il funzionamento dei gruppi sportivi presso i Corpi dei Vigili del Fuoco" precisando che: "... omissis ... a) **Il servizio ginnico-sportivo deve essere considerato a tutti gli effetti come servizio d'istituto, in quanto l'addestramento fisico del vigile del fuoco è elemento indispensabile perché possano in ogni momento affrontare il loro difficile e rischiosissimo compito con cuore e muscoli saldi;** b) Le spese per l'attrezzatura ginnico-sportiva dei Corpi e per l'equipaggiamento dei vigili atleti debbono essere considerate necessarie come quelle per l'addestramento professionale e, pertanto, vanno incluse nelle rispettive voci di bilancio sia ordinario che straordinario (materiali-equipaggiamento)"]

² l'art. 4 della legge n° 1570/1941 istituì un posto da Ispettore Ginnico-Sportivo, ruolo che il Prof. Enrico Massocco ricoprì a partire dal 01/05/1942.



Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115
Cell. 329-0692863
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 31 Agosto 2018

Prot. 164/18

Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Prof. Avv. Giuseppe CONTE

Al Vice Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell'Interno
Sen. Matteo SALVINI

Al Vice Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ministro per lo Sviluppo Economico
On. Luigi DI MAIO

Al Ministro per la Pubblica Amministrazione
Sen. Avv. Giulia BONGIORNO

Al Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie
Sen. Avv. Erika STEFANI

Al Sottosegretario di Stato all'Interno
Sen. Stefano CANDIANI

Al Presidente della 1^a Commissione
Senato della Repubblica
Sen. Stefano BORGHESI

Al Presidente della 1^a Commissione
Camera dei Deputati
On. Giuseppe BRESCIA

Al Relatore dell' A.G.36 per la 1^a Commissione
Senato della Repubblica
Sen. Maria SAPONARA

Al Relatore dell' A.G.36 per la 1^a Commissione
Camera dei Deputati
On. Maurizio CATTOI

Al Presidente del Consiglio di Stato
Prof. Alessandro PAJNO

A S.E. il Capo Dipartimento Vigili del Fuoco Socc. Pubbl. e Dif. Civile
Prefetto Bruno FRATTASI

e, p.c. A tutti i Parlamentari della Repubblica

Al Capo del Capo del Corpo nazionale Vigili del Fuoco
Ing. Giocchino GIOMI

Oggetto: **Atto Governo n. 36 – problematiche connesse al riconoscimento dell'anzianità giuridica di servizio in fase di inquadramento nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco del personale proveniente " per mobilita' " dai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta - Richiesta chiarimento formale o modifica normativa in sede di A.G. n. 36.**

La presente in riferimento allo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 97 del 2017 relativo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (atto del Governo n. 36), ed in particolare riferimento all' art. 4 (*modifiche al Titolo III del*

decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217), laddove, nel sostituire il Titolo III, inserisce l' art. 232 come da testo seguente:

Atto Governo n. 36

**Art. 4 - modifiche al Titolo III del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
laddove inserisce il nuovo nel D.Lgs n. 217/2005 il nuovo**

Art. 232

“Mobilità degli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta”

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 70, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla copertura delle carenze organiche del Corpo nazionale si provvede, in caso di richiesta da parte degli interessati, anche mediante **mobilità degli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta**, previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione, limitatamente ai ruoli operativi di cui al Titolo I.
2. La mobilità di cui al comma 1 è subordinata alla **verifica del possesso dei requisiti previsti per i corrispondenti ruoli del presente decreto e all'accertamento della compatibilità dei percorsi formativi** già espletati dal richiedente la mobilità'.....

Tale norma ripropone, senza variazioni, il vigente art. 132-bis del d.lgs 217/2005 (all'epoca inserito dall' articolo 11, comma 2, del D.Lgs. n. 97/2017) .

Segnaliamo però che ai primi fruitori di tale norma, giunti dalla Regione Valle d' Aosta e dal Corpo permanente della provincia autonoma di Bolzano, **il Dipartimento dei Vigili del Fuoco non ha riconosciuto l'anzianità di servizio maturata nei corpi di provenienza**, nella verosimile convinzione che tale riconoscimento non è previsto in quanto non menzionato nella norma di mobilità di cui sopra.

Questo sindacato CONAPO è invece dell' avviso che l'anzianità di servizio maturata nei corpi dei vigili del fuoco di provenienza debba essere interamente riconosciuta poiché non si tratta di una nuova assunzione (che ne giustificherebbe invece l'azzeramento) ma di un cambio di amministrazione previa *“verifica del possesso dei requisiti previsti per i corrispondenti ruoli del presente decreto e all'accertamento della compatibilità dei percorsi formativi già espletati”* , peraltro anche in mansioni identiche a quelle di provenienza, quindi utilizzandone l'esperienza derivate proprio dall'anzianità di servizio che non si intende riconoscere.

In buona sostanza se il Corpo nazionale utilizza l' esperienza “operativa e formativa” maturata da tali vigili del fuoco nel corso della anzianità di servizio, ne utilizza i corsi di formazione (la maggior parte dei quali effettuati presso il corpo nazionale), ne utilizza le patenti (rilasciate dal corpo nazionale), non può, di contro, negare il riconoscimento della medesima anzianità di servizio che viene utilizzata a giovamento dei servizi di istituto.

Questo sindacato CONAPO fa notare che, la Regione Valle d'Aosta, all' art.32 comma 3 della Legge Regionale 37/09 ha invece previsto tale riconoscimento di anzianità per il personale del Corpo nazionale e dei corpi provinciali di Trento e Bolzano che facciano richiesta di mobilità verso il Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco, pertanto prevedere una diversità di trattamento per la medesima procedura di mobilità (con l'unica differenza della direzione della mobilità) costituisce una violazione dei principi di uniformità e parità di trattamento.

Di seguito la norma della Regione Valle d'Aosta cui ci si riferisce.

Legge Regionale n. 37/09 Valle d'Aosta

Art. 32 (Mobilità)

1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o dei corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome, può essere trasferito, a domanda o su richiesta dell'Amministrazione regionale, nell'organico del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.
2. L'inquadramento è subordinato all'assenso dell'Amministrazione di provenienza, alla disponibilità di posti in organico e al superamento della prova di accertamento linguistico con le modalità di cui all'articolo 7 del r.r. 6/1996. In caso di più richieste, costituisce titolo di preferenza la residenza nella Regione.
3. **Il personale trasferito ai sensi del comma 1 conserva l'anzianità giuridica maturata presso l'ente di provenienza....**

Peraltro, per coerenza, il medesimo principio è stato applicato anche al personale del soppresso Corpo Forestale dello Stato transitato dei ruoli speciali AIB ad esaurimento dei Vigili del Fuoco . Di seguito la norma cui ci si riferisce :

Art. 15 del D.Lgs n. 177/2016

Personale che transita nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. In relazione al transito di cui all'articolo 12 e per assolvere alle specifiche competenze di cui all'articolo 9, sono istituiti i ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come da tabella B allegata al presente decreto, nei quali e' inquadrato, secondo le corrispondenze indicate nella predetta tabella, **mantenendo la stessa anzianità di servizio e lo stesso ordine di ruolo**, il personale che transita dal Corpo forestale dello Stato. ...

Inoltre, anche il D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325 recante *“Procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni”* ne disciplina il passaggio, nel pieno rispetto dell'anzianità di servizio maturata. Di seguito la norma cui si si riferisce:

D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325

Procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni

Art. 5

2. **Il dipendente trasferito è collocato nel ruolo dell'amministrazione ricevente nell'ordine spettantegli in base all'anzianità di qualifica ...**

Lo stesso Consiglio di Stato (sez. IV, 11/04/2007, n. 1659) ha chiarito che *“La disposizione di cui all'art. 5 comma 2, d.P.C.M. 5 agosto 1988 n. 325, avente ad oggetto le procedure per l'attuazione del principio di mobilità del personale nell'ambito della p.a. - secondo cui il dipendente trasferito è collocato nel ruolo dell'amministrazione ricevente nell'ordine spettantegli in base all'anzianità di qualifica - deve essere intesa nel senso che l'impiegato conserva l'anzianità raggiunta nella qualifica di provenienza non solo ai fini pensionistici ma anche agli effetti del collocamento nei ruoli della nuova amministrazione fra i colleghi di pari qualifica già inquadrati nei ruoli dell'amministrazione di destinazione”*.

E ancora il Consiglio di Stato (sez. IV, 21/06/2007, n. 3417) spiega che *“L'art. 5 comma 2, d.P.C. 5 agosto 1988 n. 325, secondo il quale il dipendente dell'ente Ferrovie dello Stato, transitato ad altra amministrazione, è collocato nei ruoli di quest'ultima nell'ordine spettantegli in base all'anzianità di qualifica, deve intendersi nel senso della **conservazione dell'anzianità dal dipendente maturata nell'ente di provenienza**”*.

A conferma: *«nel collocarsi nel ruolo corrispondente alla qualifica posseduta presso l'amministrazione ricevente, l'impiegato proveniente dalla procedura di mobilità possa **pienamente conteggiare l'anzianità raggiunta con il servizio prestato presso l'ente di provenienza**»* (cfr. Cons. Stato, VI, n. 1255/'98, Cons. Stato, V, n. 1063/'13).

Anche il T.A.R. Perugia (Umbria, 30/10/2006, n. 540) ha spiegato che *“Ai sensi dell'art. 5 comma 2, d.P.C.M. 5 agosto 1988 n. 325, il dipendente in mobilità **conserva nell'amministrazione destinataria l'anzianità raggiunta nella qualifica di provenienza**”*.

TANTO SOPRA PREMESSO,

qualora il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile dovesse continuare a ritenere che la normativa vigente, così come formulata, **NON RICONOSCE** l'anzianità di servizio pregressa per coloro che provengono dai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta,

il CONAPO chiede di effettuare la seguente “precisazione” in via legislativa:

emendamento all' art. 4 dell' AG n. 36, laddove sostituisce il nuovo art. 232

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

4. “Il personale interessato dalle procedure di mobilità di cui al comma 1 conserva l'anzianità giuridica maturata presso il corpo di provenienza.”

Cosicché il nuovo testo risulti così formulato:

Atto Governo n. 36

**Art. 4 - modifiche al Titolo III del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
laddove inserisce il nuovo nel D.Lgs n. 217/2005 il nuovo**

Art. 232

“Mobilità degli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta”

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 70, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla copertura delle carenze organiche del Corpo nazionale si provvede, in caso di richiesta da parte degli interessati, anche mediante mobilità degli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione, limitatamente ai ruoli operativi di cui al Titolo I.

... [...] ...

4. “Il personale interessato dalle procedure di mobilità di cui al comma 1 conserva l'anzianità giuridica maturata presso il corpo di provenienza.”

Quanto sopra per gli enunciati principi di parità di trattamento, in coerenza con le normative citate, anche al fine di ridurre possibili contenziosi in sede giudiziaria.

Ringraziando anticipatamente si porgono distinti saluti.

**Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
I.A. Antonio Brizzi
firma digitale**





CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115
Cell. 329-0692863
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 20 Luglio 2018

Prot. 126/18

Al Presidente del Consiglio dei Ministri
On. Giuseppe Conte

Al Ministro dell'Interno
On. Matteo Salvini

Al Ministro per la Pubblica Amministrazione
On.le Giulia Bongiorno

Al Sottosegretario di Stato per l'Interno
On. Stefano Candiani

Al Presidente della 1^a Commissione
Senato della Repubblica
Sen. Stefano Borghesi

Al Presidente della 1^a Commissione
Camera dei Deputati
On. Giuseppe Brescia

Al Presidente del Consiglio di Stato
Dott. Alessandro Pajno

e, p.c. Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Prefetto Bruno Frattasi

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Dott. Ing. Giocchino Giomi

All'Ufficio III Relazioni Sindacali Dipartimento dei
Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Viceprefetto Silvana Lanza Bucceri

Oggetto: Atto Governo n. 36 - Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco deliberato in sede preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 06/07/2018.

Grave sperequazione del personale diplomato VV.F. ex R.T.A.

La scrivente O.S. è nuovamente costretta a tornare sull'argomento della collocazione del personale di cui all'oggetto, nuovamente vittima di degradazione, umiliazione e sperequazione nel nuovo assetto ordinamentale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco stralciato con il D.lgs. 97/17.

Purtroppo il Dipartimento dei Vigili del Fuoco non ha tenuto conto delle indicazioni fornite al riguardo sui problemi organizzativi a cui sarebbe andato incontro stralciando un provvedimento

legislativo che penalizza ancora di più questa categoria di tecnici che contribuisce ancora a tenere in piedi l'ossatura del Corpo.

Questa riforma più che essere mirata a modernizzare ed efficientare il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è stata colta più come una possibilità di sistemare gli interessi di questo o quel gruppo andando addirittura contro i dettami della Legge 124/15 con istituzione di nuovi ruoli ed anche di nuove qualifiche dirigenziali.

Tornando alla categoria degli ex funzionari diplomati appare veramente scandaloso il loro inquadramento e compattamento nell'istituendo ruolo degli "ispettori coordinatori". Non si è mai visto un provvedimento di riforma che degrada il personale che riveste una determinata qualifica posseduta al momento per inquadrarlo in qualifiche inferiori.

Nelle forze armate come nelle forze di polizia all'atto della riforma che ha riservato i posti da ufficiale/funzionario a personale laureato, non si è mai proceduto alla degradazione del personale attualmente in ruolo alle qualifiche inferiori poiché in possesso del solo diploma.

Risulta alle SS.LL. che i Maggiori o Tenenti Colonnello delle forze armate come i Commissari delle forze di polizia con il diploma come titolo di studio sono stati degradati a Marescialli/Ispettori al momento dell'entrata in vigore delle passate riforme di riordino che hanno riservato tali qualifiche al solo personale in possesso di laurea?

Ebbene questo sta accadendo all'interno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per la categoria di cui all'oggetto (e per altre figure professionali inserite nell'ordinamento di cui daremo conto in successiva nota) ed è necessaria una forte rivisitazione del provvedimento emanato.

Il personale appartenente attualmente ai ruoli Ispettori esperti (ex A.T.A con carriera ferma da 20 anni) e Sostituti Direttori Antincendio andrebbe inquadrato "ad esaurimento" all'interno del ruolo direttivo poiché hanno sempre svolto, dalla data di assunzione, le medesime funzioni come sono ribadite anche nelle declaratorie dei nuovi profili previste nel D.lgs 97/17 e come indicato anche nella precedente nota CONAPO prot. 02/18 del 03.01.2018 (che si allega in copia).

Il personale ex RTA attualmente inquadrato nei ruoli di Ispettore Antincendi Esperto e Sostituti Direttori Antincendi, Antincendi Capo ed Antincendi Capo Esperto, è stato declassato e dequalificato con l'entrata in vigore del disposto normativo di cui sopra, salvo però continuare ad essere impiegato in prospettiva con le medesime funzioni attualmente ricoperte poiché lo stesso Dipartimento non riuscirebbe a sopperire alle necessità lavorative espletate da tale personale.

Inoltre è da sottolineare anche un altro aspetto non meno importante. Il personale interessato da questo inaccettabile provvedimento, proprio in virtù del pregresso analogo inquadramento nella ex qualifica funzionale, ha gli stessi livelli retributivi del personale Direttivo nella qualifica apicale, quindi si verificherebbe il paradosso che figure professionali retribuite nel medesimo ruolo verrebbero collocate in ruoli e contenitori diversi con gli Ispettori e Sostituti Direttori Antincendio che hanno qualifiche economiche che vanno dall'ex 6 livello bis all'ex 9 livello, tutti compattati e con le medesime funzioni in un unico "istituendo" ruolo (si gioca sempre con le parole) di Ispettori Antincendio Coordinatori.

Un pastrocchio colossale creato ad arte solo per difendere gli interessi di bottega di alcuni a scapito di altri alla faccia della semplificazione ed efficientamento del sistema.

Non meno importante sarebbe da definire il futuro pensionistico di queste persone poiché fino ad ora sono state trattate con i requisiti di trattamento ed accesso alla pensione analogamente al personale direttivo, mentre se li si vuol retrocedere nella qualifica apicale del personale operativo, sarebbe stato giusto allora riservargli il trattamento pensionistico di tale personale ovvero limite ordinamentale con pensione di vecchiaia con cinque anni di anticipo rispetto al personale direttivo.

Invece, su specifica richiesta di questa organizzazione sindacale, il Dipartimento ha confermato, a parere nostro un paradosso, la necessità di mantenere per il sopraccitato personale il trattamento pensionistico riservato al personale direttivo.

Praticamente fanno come vogliono alle spalle di una categoria di lavoratori che si è sempre adoperata proficuamente nella storia del C.N.VV.F.

In sintesi il CONAPO chiede l'inserimento della sopracitata categoria degli Ispettori Antincendi Esperti (ex A.T.A.) e Sostituti Direttori Antincendio all'interno di un "ruolo direttivo ad esaurimento" che si estinguerà con il pensionamento di questi ultimi, senza possibilità di interferire con le progressioni di carriera del personale direttivo ordinario e senza possibilità di accedere alla dirigenza e riutilizzando in prospettiva i numeri del personale dell'istituendo ruolo direttivo ad esaurimento come capacità assunzionale futura di altro personale laureato.

In alternativa se si vorrà ciecamente proseguire in questa illogica dequalificazione e degradazione dell'attuale ruolo degli Ispettori e Sostituti Direttori Antincendio, che sia un'azione veramente tale e non di facciata come si vuole fare, con modifica al ribasso anche delle declaratorie dei profili professionali contenute nell'ordinamento, ovvero togliendo tutte le funzioni delegate o rappresentanti la volontà dell'Amministrazione da svolgere in totale autonomia decisionale identificabili, a titolo di esempio ma non esaustivo, nell'espletamento del servizio di guardia, partecipazione a commissioni esterne, redazione di atti esterni di responsabilità a firma propria, gestione/organizzazione di strutture interne ecc. e adeguamento dei requisiti di trattamento ed accesso alla pensione al pari del restante personale operativo.

Poi le ricadute sull'organizzazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di tale degradazione e dequalificazione ognuno se ne assumerà la responsabilità personale.

Per quanto sopra esposto la scrivente O.S. CONAPO con la presente chiede un formale incontro con le SS.LL. per meglio illustrare quanto sta accadendo, confidando nel senso di responsabilità dovuto ad una riforma di tale portata che se emanata ancora una volta in forma sbagliata oltre che non cogliere gli obiettivi posti dalla Legge 124/15 stessa, creerà sperequazione tra il personale, svilimento di un'intera categoria di lavoratori e sicuro rallentamento dell'azione operativa ed amministrativa del C.N.VV.F.

Nel rimanere in attesa di cortesi comunicazioni al riguardo si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.



Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
I.A. Antonio Brizzi
firmato digitalmente



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115
Cell. 329-0692863
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 3 Gennaio 2018

Prot. 02/18

Al Presidente del Consiglio dei Ministri

On. Paolo GENTILONI SILVERI

Al Ministro dell' Interno

Sen. Marco MINNITI

Al Ministro Semplificazione e Pubblica Amministrazione

On. Marianna MADIA

Al Sottosegretario di Stato per l' Interno

On. Gianpiero BOCCI

Al Capo Dipartimento della Funzione Pubblica

D.ssa Pia Marconi

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco

del Soccorso Pubblico e Difesa Civile

Prefetto Bruno FRATTASI

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco

Dott. Ing. Gioacchino GIOMI

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane

Dipartimento Vigili del Fuoco, Socc. Pubb. e Dif. Civ.

Prefetto Saverio ORDINE

All'Ufficio II – Affari Legislativi e Parlamentari

Dipartimento Vigili del Fuoco, Socc. Pubb. e Dif. Civ.

Vice Prefetto Dott. Francesco LAVEGLIA

All'Ufficio III - Relazioni Sindacali

Dipartimento Vigili del Fuoco, Socc. Pubb. e Dif. Civ.

Vice Prefetto Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI

**Oggetto: Vigili del Fuoco - Personale ex R.T.A. dei ruoli Ispettori e Sostituti Direttori Antincendio.
Modifiche all'ordinamento in atto ai sensi dell' art. 8 della Legge n. 124/15.**

La scrivente O.S. CONAPO condivide le note del 18.12.2017 e del 29.12.2017 del "Comitato ex Funzionari Tecnici Geometri e Periti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco" le cui affermazioni rappresentano quanto, sin dall'emanazione del D.lgs. 217/05 ad oggi, questo sindacato sostiene per la categoria di cui all'oggetto

Non è un mistero che il personale ex RTA attualmente inquadrato nei ruoli di "Ispettore Antincendi Esperto" e "Sostituti Direttori Antincendi" sia stato demansionato e dequalificato con l'entrata in vigore del D.Lgs n. 217/05, salvo però continuare ad essere impiegato con le medesime funzioni, si badi bene, in violazione alle declaratorie dei profili professionali di cui all'art. 20 del medesimo decreto legislativo.

Questa è ormai storia che non può essere smentita nè nascosta e nei confronti della quale il Dipartimento continua a nicchiare facendo finta di niente e purtroppo le bozze di riordino che circolano continuano ad essere orientate nel senso sbagliato.

Anzi in modo furbesco nella revisione delle bozze di riordino di cui sopra, per i ruoli degli Ispettori Antincendi Esperto e Sostituti Direttori Antincendi le funzioni accreditate al profilo sono state ampliate rispetto al D.lgs. 217/05 in modo da ovviare agli imbarazzi di impiegargli al di fuori delle rispettive competenze (altra palese ammissione di colpa) pur senza restituire loro la completa autonomia funzionale che li ha sempre posti alle dirette dipendenze del dirigente.

Tra l'altro l'aumento delle funzioni previste nel profilo, in perfetta analogia con le funzioni previste per i ruoli direttivi lascia spazio alla massima confusione lavorativa ed organizzativa poiché a parità di funzioni espletate non si capisce proprio perché debba esistere una differenziazione gerarchica.

Da notare che le funzioni realmente delegate del dirigente ovvero svolte in sua vece in totale autonomia sono il servizio di soccorso come funzionario di guardia e la partecipazione alle Commissioni esterne poiché in quelle sedi il personale decide in totale autonomia esprimendo la volontà dell'Amministrazione, orientandone le azioni e assumendosi responsabilità elevate.

Queste funzioni sono lasciate inalterate per tutte le figure che vanno dal Direttore vice Dirigente a scendere fino all'Ispettore Antincendi che di fatto sono ruoli equiparati ai sottoufficiali delle altri Corpi ed Enti di Stato. Non si è mai visto un sottufficiale fare il funzionario di servizio in Questura.

Per dare giusta legittimazione alle funzioni svolte da sempre e per semplificare l'organizzazione, il CONAPO da prima che fosse emanato il D.lgs. 217/05 aveva suggerito l'inserimento del personale ex RTA (attuali Ispettori Antincendi Esperto e Sostituti Direttori Antincendi) ad esaurimento all'interno del comparto di contrattazione del ruolo direttivo e dirigente e senza nessuna ingerenza con l'accesso alla dirigenza, lasciandola prerogativa riservata al solo personale laureato. In sostanza sarebbe bastato lasciare tutto com'era istituendo un ruolo ad esaurimento per il personale diplomato, senza spendere un centesimo in più poiché in virtù del privilegio ordinamento (e della similitudine di funzioni), sia il personale diplomato che laureato è già inquadrato nei medesimi livelli retributivi ed in questo modo ci sarebbe stata netta distinzione di profili e competenze tra personale operativo e personale direttivo con quest'ultimo comparto costituito solo da laureati al momento della cessazione dal servizio dell'ultima unità ex R.T.A.

Ovviamente fare la cosa più semplice non è tradizione del Dipartimento dei vigili del fuoco e pertanto per seguire gli interessi di alcuni piuttosto che la funzionalità del sistema si è scelto l'assetto stabilito dal D.lgs. 217/05 che ha creato un caos totale all'interno del sistema poiché il personale attualmente inquadrato nei ruoli Ispettore Antincendi Esperto e Sostituti Direttori Antincendi è diventato la figura apicale del ruolo operativo vedasi comparto di contrattazione del personale non direttivo e non dirigente, mantenendo però il trattamento pensionistico del personale Direttivo poiché rivestono gli stessi livelli retributivi essendo ex funzionari del C.N.VV.F. e non venendo uniformati al trattamento pensionistico del rimanente personale operativo.

Una sperequazione nella sperequazione!

Anche su questo aspetto il CONAPO ha dedicato ampia dissertazione che però è stata volutamente ignorata dal Dipartimento che continua a difendere gli interessi di taluni piuttosto che guardare alla funzionalità del sistema.

In buona sostanza, prima del D.lgs. 217/05, il personale laureato e i diplomati della carriera di concetto erano entrambi nel ruolo RTA con le stesse mansioni. Unica differenza era nel fatto che i direttivi potevano accedere alla dirigenza e il personale diplomato giustamente no.

Dopo il D.lgs 217/05 tale personale ha sempre svolto le medesime funzioni senza il riconoscimento del "ruolo direttivo speciale ad esaurimento" (che sparisca con il pensionamento dell'ultimo appartenente) e quanto trapela in merito alle bozze di riordino sembra ricalcare ancora percorsi tortuosi di un ruolo "aggiunto" inventato e che necessariamente porterà a ledere i diritti del personale che ha sempre prestato servizio con profitto e capacità oltre che a ledere il

personale direttivo ed ingarbugliare ancora di più l'organizzazione del Corpo e rallentare l'azione amministrativa. Un risultato esattamente opposto alla semplificazione voluta dalla Legge 124/15 (cd Legge Madia).

A nulla vale infatti inserirli in un ruolo direttivo con la qualifica di "aggiunto" che non restituisce il riconoscimento di quanto era prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 217/05.

In vista del riordino delle carriere dei vigili del fuoco, chi governa deve avere l'onestà intellettuale di comprendere che si sta mettendo le mani su un Corpo dello Stato quale è il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che deve essere uno strumento funzionale e confacente alle esigenze della nazione e non un adattamento a una corrente di interessi piuttosto che a un'altra.

Pertanto l'organizzazione del personale deve essere fatta senza tutelare interessi di lobby o di persone che "tirano" il carretto solo dalla loro parte.

Quindi o si restituisce al personale Ispettore Antincendi Esperto e Sostituti Direttori Antincendi le funzioni che avevano prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 217/05 collocandoli in un "ruolo direttivo ad esaurimento" (senza interferire nelle progressioni di carriera e nell'accesso alla dirigenza del personale direttivo) oppure li si lascia definitivamente nell'attuale collocazione con le declaratorie professionali attuali ma con allora l'adeguamento alla disciplina pensionistica del rimanente personale operativo.

Ovviamente in quest'ultimo caso pretendiamo però il pedissequo rispetto delle declaratorie professionali (funzioni e mansioni) attribuite ai vari profili e non come avvenuto finora che si è continuato ad impiegare il personale Ispettore Antincendi Esperto e Sostituti Direttori Antincendi in perfetta similitudine ed interscambio di funzioni con il personale direttivo.

Come si può notare in entrambi i casi le soluzioni più semplici e coerenti da adottare.

Si allega parte delle segnalazioni effettuate dalla scrivente O.S. che con la presente chiede un formale incontro con le SS.LL. per meglio illustrare quanto sta accadendo, confidando nel senso di responsabilità dovuto ad una riforma di tale portata che se emanata ancora una volta in forma sbagliata oltre che non cogliere gli obiettivi posti dalla Legge 124/15 stessa, creerà sperequazione tra il personale, svilimento di un'intera categoria di lavoratori e sicuro rallentamento dell'azione operativa ed amministrativa del C.N.VV.F. .

La presente si aggiunge alle altre richieste CONAPO riguardanti anche i restanti ruoli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Nel rimanere in attesa di cortesi comunicazioni al riguardo si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.



Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
I.A. Antonio Brizzi
firma digitale

Vedasi allegati

**Comitato ex Funzionari Tecnici Geometri e Periti
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco**

**Osservazioni e approfondimenti sull'istituzione del Ruolo Direttivo
Speciale a esaurimento per il C.N. dei Vigili del Fuoco**

Premessa

L'istituzione di un ruolo direttivo a carattere speciale ha, quale premessa e principale obiettivo, quello di integrare la struttura ordinaria attraverso criteri complementari che permettano di ricoprire posizioni lavorative e organizzative di rilievo, funzionali agli scopi dell'Amministrazione; ovvero, aderire alla complessità delle funzioni assegnate a un pubblico servizio, ove non riducibili alla linearità dei principi e dei regolamenti generali.

Deve inoltre, in alternativa:

- reclutare personale di alta formazione specialistica, da utilizzarsi per scopi e in ambiti particolari;
- consentire una progressione verticale a categorie di dipendenti non direttivi, valorizzando e premiando esperienza e competenze professionali maturate a prescindere dal possesso di titoli accademici, previo corso di formazione che integri i requisiti culturali e di preparazione;
- raccogliere particolari competenze e meriti già espressi da un determinato gruppo di dipendenti, riconoscendo loro la natura direttiva delle funzioni effettivamente svolte, attraverso un adeguato inquadramento e sviluppo di carriera: è questo il nostro caso¹.

Quando dette competenze sono riferite a un circoscritto profilo di carriera storicizzato, peculiare e non riscontrabile per nascita e sviluppo nei criteri vigenti, il ruolo dovrebbe avere carattere a esaurimento.

I destinatari

i destinatari per il Corpo non sono semplici diplomati, bensì ex funzionari tecnico-operativi ("ex" in relazione al demansionamento di cui al D.lgs 217/05), e in quanto tali hanno prestato servizio per decenni, assolvendo ai compiti derivanti dalla posizione. Benché assunti con diploma (a carattere tecnico) dopo un concorso molto selettivo, hanno frequentato un corso di formazione con esami finali presso l'allora Scuola

¹ Nel presente report vengono solo accennate, ove opportuno, le oggettive motivazioni che richiedono l'istituzione di un ruolo direttivo speciale per gli ex funzionari tecnico-operativi, già estesamente trattate in precedenti documenti.


Applicazione Ufficiali (più recentemente presso l'Istituto Superiore della P.A., più un ulteriore periodo di preparazione applicativa presso le sedi del Corpo, per un totale di 12 mesi di formazione.

Nel percorso di carriera hanno inoltre seguito – in aggiunta agli aggiornamenti e ai corsi di specialità – ulteriori corsi di alta formazione destinati al funzionariato tecnico, quali “Analista di dissesti statici”, “NBCR livello III – funzione direttiva”, “Rischi di incidenti rilevanti”, “Responsabili regionali Nucleo Investigativo Antincendi”, “Fire safety engineering”, “Responsabili servizio prevenzione e protezione” e molti altri, anche di ambito specialistico.

Come a tutti noto, anche dopo il demansionamento, le funzioni svolte sono rimaste sostanzialmente direttive, in riscontro alle effettive esigenze istituzionali, come individuate dalla dirigenza del Corpo.

La proposta dell'Amministrazione

Il delineato contesto è stato di recente confermato come peculiare e degno di specifico intervento legislativo anche dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, nell'esame dell'atto di Governo n. 394, rafforzando il peso e il significato dei ben noti pareri del 2005. Ciononostante e dopo ben 12 anni di contenzioso, nella proposta presentata dall'Amministrazione il 25 ottobre u.s. non v'è traccia di un ruolo direttivo speciale.



CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 maggio 2017

XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Atto n. 394).

PARERE APPROVATO
..omissis..

osservato che andrebbe valutata l'opportunità di prevedere l'istituzione di un ruolo direttivo speciale in cui inquadrare il personale dei ruoli Ispettori e Sostituti Direttori Antincendi;

..omissis..
esprime

PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
e con le seguenti osservazioni:

g) valuti il Governo l'opportunità di prevedere l'istituzione di un ruolo direttivo speciale in cui inquadrare il personale dei ruoli Ispettori e Sostituti Direttori Antincendi

..omissis..

Gli ex funzionari tecnico-operativi del Corpo risulterebbero da inquadrarsi – al pari di altri soggetti definiti in base a titoli di studio o anzianità di servizio – in un ruolo che ricalca e ricopre essenzialmente posizioni e competenze delle soppresse qualifiche dei sostituti direttori: i direttivi aggiunti.


Un'operazione nel migliore dei casi destinata a creare un ruolo cuscinetto, ibrido tra i direttivi e gli ispettori; più verosimilmente una mera operazione di facciata, un illusorio riconoscimento che rigetta in realtà ogni legittima aspettativa dei destinatari: non più denominati “sostituti” ma “aggiunti”, nella medesima posizione gerarchica e funzionale, con la consolazione di un differente procedimento negoziale da tradursi in risibili aumenti delle voci accessorie.

Da tutto ciò deriverebbe non soltanto un'ingiustizia, ma aumenterebbe le distanze e le diversità tra gli ordinamenti dei Corpi del comparto sicurezza, sia civili, sia militari, i quali, di recente armonizzati, contemplanò sì un ampliamento dei compiti per le

figure apicali dei ruoli intermedi (ora ai luogotenenti, ai sostituti commissari “*possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità, tra cui quello di vice dirigente di ufficio o unità organiche*”), ma senza l'ipocrisia di un'ulteriore area intermedia tra ispettori e funzionari che non c'è.

L'orientamento generale degli altri Corpi difatti, valorizza (giustamente) i titoli di studio precedentemente non contemplati – quali le lauree brevi – rendendo questi ultimi elemento di permeazione e mobilità tra le carriere; in tal senso, i loro ruoli Ispettori hanno “sviluppo direttivo”, così come le carriere dei funzionari, direttivi solo nelle qualifiche iniziali (ufficiali inferiori e funzionari fino a commissario capo), hanno un naturale sviluppo dirigenziale. Senza inventare un livello funzionale intermedio per laureati triennali, come invece immaginato, a regimine, nei Vigili del Fuoco, con il fantomatico ruolo dei direttivi aggiunti.

Schema sinottico delle aree funzionali, dei ruoli ordinari e dei requisiti d'ingresso interni ed esterni






Si noti che nel riportato schema (riguardante i soli ruoli ordinari), l'ordinamento della Polizia di Stato è rappresentativo di tutti i Corpi del comparto sicurezza nonché delle FF.AA., armonizzati con i recenti D.lgs 94 e 95/2017. In assoluta controtendenza i Vigili del Fuoco, i quali non soltanto differiscono nella mancata estensione della dirigenza ai ruoli direttivi intermedi, ma confermano – con l'anomalo ruolo dei "direttivi aggiunti" – un orientamento divergente; apprezzabile sotto il profilo della creatività ma francamente e pericolosamente lontano dal quotidiano confronto con il lavoro. Nella stesura dello schema tale ruolo non ha potuto trovare altra collocazione se non tra quelli intermedi, proprio nello spazio vuoto creatosi con l'eliminazione dei sostituti direttori; un escamotage per il mancato riconoscimento di un vero ruolo direttivo speciale, che non potrà che risultare, pertanto, funzionalmente e gerarchicamente subordinato al ruolo dei direttivi.

Quadro comparativo e aspetti legislativi

E' importante premettere e rimarcare una differenza sostanziale tra i ruoli direttivi speciali degli altri Corpi dello Stato e l'auspicato ruolo per il C.N.V.F.: mentre negli altri Corpi i R.D.S. premiano sostanzialmente le aspettative di crescita professionale dei ruoli sottufficiali-ispettori, riconoscendone la specifica esperienza e le competenze maturate in carriera a prescindere dai titoli accademici, gli ex funzionari tecnico-operativi del Corpo (precedentemente denominati non a caso "Ufficiali") chiedono semplicemente che la natura direttiva delle funzioni tuttora svolte, in buona parte già previste nei previgenti profili professionali, venga riconosciuta con le modifiche ordinamentali in discussione. Una situazione paradossale, quella del demansionamento di cui al famigerato D.lgs 217/05, che può essere superata mediante un intervento legislativo e ordinamentale che nulla ha di straordinario, illegittimo o incostituzionale, come invece sciorinato da taluni.

Le peculiari finalità, la strutturazione e le posizioni giuridiche dei Corpi dello Stato – siano essi civili, sia militari – compreso il C.N. dei Vigili del Fuoco, pur nel rispetto dei principî costituzionali, prescindono difatti da limiti e caratterizzazioni di leggi e ordinamenti generali per il pubblico impiego, proprio nella misura in cui per essi è stata resa possibile una legislazione speciale.

Di seguito una tabella comparativa di sintesi dei ruoli direttivi speciali, aperti e ad esaurimento:

Corpo dello Stato	Denominazione Ruolo	Requisiti e modalità di accesso	Riferimento normativo	Grado massimo
Vigili del Fuoco	Ruolo direttivo speciale a esaurimento	Funzionari operativi diplomati in servizio alla data di entrata in vigore del D.lgs 217/05 (ricollocazione)	?	
Polizia di Stato	Ruolo direttivo ad esaurimento	Sostituti commissari destinatari dei concorsi ex art. 14 D.Lgs. 334/2000; diploma di istruzione secondaria di 2° grado	Art. 2 D.lgs 29/05/2017, n. 95 (<i>Disposizioni transitorie per la Polizia di Stato</i>)	
Arma dei Carabinieri	Ruolo speciale a esaurimento	Permanenza a esaurimento dal ruolo speciale; diploma di istruzione secondaria di 2° grado	Art. 29 D.lgs 29/05/2017, n. 95 (<i>Disposizioni transitorie in materia di ruoli e organici</i>)	

Arma dei Carabinieri	Ruolo straordinario a esaurimento	Luogotenenti in possesso di diploma di istruzione secondaria di 2° grado (concorso)	Art. 29 D.lgs 29/05/2017, n. 95 <i>(Disposizioni transitorie in materia di ruoli e organici)</i>	
Guardia di Finanza	Ruolo normale - comparto speciale	Transito dal soppresso ruolo speciale; diploma di istruzione secondaria di 2° grado	Art. 36 D.lgs 29/05/2017, n. 95 <i>(Disposizioni transitorie)</i>	
Polizia Penitenziaria	Carriera dei funzionari	Transito dal ruolo direttivo speciale; diploma di istruzione secondaria di 2° grado	Art. 42 D.lgs 29/05/2017, n. 95 <i>(Riallineamento ruoli direttivi ordinario e speciale Polizia Penitenziaria)</i>	
Polizia Penitenziaria	Ruolo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria	Ispettori in possesso di diploma di istruzione secondaria di 2° grado (concorso)	Art. 44 D.lgs 29/05/2017, n. 95 <i>(Disposizioni transitorie e finali per il Corpo di polizia penitenziaria)</i>	
Esercito	Ufficiali dei ruoli speciali	Luogotenenti in possesso di diploma di istruzione secondaria di 2° grado (concorso)	Art. 3 D.lgs 29/05/2017, n. 94 <i>(Disposizioni transitorie in materia di ufficiali)</i>	
Aeronautica Militare	Ufficiali dei ruoli speciali	Luogotenenti in possesso di diploma di istruzione secondaria di 2° grado (concorso)	Art. 3 D.lgs 29/05/2017, n. 94 <i>(Disposizioni transitorie in materia di ufficiali)</i>	
Marina Militare	Ufficiali dei ruoli speciali	Luogotenenti in possesso di diploma di istruzione secondaria di 2° grado (concorso)	Art. 3 D.lgs 29/05/2017, n. 94 <i>(Disposizioni transitorie in materia di ufficiali)</i>	

Ciò che più risulta evidente dalla tabella, con i numerosi ruoli – tutti alimentati o con organico permanente, alcuni anche di recente istituzione o revisione – è l'assoluta inconsistenza delle argomentazioni giuridiche e politiche che “non consentirebbero” o “renderebbero inopportuna” l'istituzione di un vero ruolo direttivo speciale per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ferme restando tutte le salvaguardie per la carriera dei direttivi ordinari.

Il fronte sindacale

L'istituzione del Ruolo direttivo speciale per gli ex funzionari tecnico-operativi del Corpo è sostenuta da una larga e trasversale maggioranza delle OO.SS., cui non aderiscono però le sigle rappresentative dei soli direttivi e la CGIL.

Le posizioni dei sindacati di area direttiva possono essere facilmente lette in termini di difesa delle prerogative professionali e di avanzamento, ma denotano anche un corporativismo davvero fuori luogo, giacché (non ce ne vogliano i colleghi direttivi e i dirigenti) i funzionari diplomati hanno sopperito alle loro carenze numeriche prima, spartito fatiche e responsabilità dopo, in un clima di reciproco rispetto e collaborazione per decenni. Clima che sembra però mutare ogni qualvolta si parli del ruolo direttivo speciale, nonostante le solide garanzie di separazione delle carriere (non scavalco) che potrebbero essere inserite nel dispositivo di legge, così come più avanti proposto. Davvero singolare come strategia, ancor più se messa in atto da una categoria che dovrebbe essere più preoccupata del mancato riconoscimento di sviluppo dirigenziale, piuttosto che cercarsi "un geometra da comandare".

Incomprensibile appare invece la posizione della CGIL, giacché la medesima sigla, sempre nell'ambito della funzione pubblica, ha apertamente perorato prima e difeso poi, l'istituzione e la valorizzazione dei ruoli direttivi speciali per la Polizia di Stato e per la Polizia Penitenziaria.

Probabilmente, notevole peso in talune posizioni sindacali deriva dal paventato inserimento di personale nel procedimento negoziale riservato ai dirigenti e direttivi, con relative possibili modificazioni degli equilibri di rappresentatività. Questione che gli ex funzionari tecnico-operativi rimettono alle valutazioni complessive del Governo, dell'Amministrazione e degli altri soggetti interessati, sottolineando che resta di centrale importanza la riacquisizione di una dignità professionale.

V'è da ultimo un'associazione a carattere sindacale e annesso comitato, che dichiarano di sostenere la causa del personale dei ruoli operativi in possesso di Laurea magistrale. Trova qui spazio non per la consistenza di certe posizioni, né per la forza numerica rappresentata, a dir poco implausibile; ma piuttosto per i toni aggressivi e scomposti di qualche avventuriero, che a nostro parere danneggiano, più che sostenere i colleghi vigili e qualificati.

Proposta di attuazione

L'articolato qui proposto rispecchia quello formulato tempo addietro, senza significative variazioni. Rappresenta una traccia e non è stato volutamente aggiornato secondo le indiscrezioni dell'ultim'ora; alcuni riferimenti e richiami ai vari articoli potrebbero pertanto non risultare in linea con le altre modifiche ordinamentali in corso. I cardini restano quelli già illustrati in precedenti documenti:

- Istituzione di un ruolo direttivo speciale, senza ambiguità lessicali e con qualifiche corrispondenti a quelle del ruolo ordinario, senza accesso alla dirigenza;
- Riconoscimento delle medesime funzioni previste per i direttivi ordinari, con esclusione delle sole funzioni vicarie, di sostituzione del dirigente e di reggenza, da riservarsi a chi potrà in futuro ricoprire incarichi dirigenziali;
- Equiparazione gerarchica con i suddetti direttivi ordinari, senza differenziazioni o eccezioni, se non la sovraordinazione del funzionario in posizione vicaria, di sostituzione o di reggenza;
- Applicazione, nella misura e nelle forme ritenute compatibili con il quadro normativo, degli istituti giuridici ed economici previsti per il ruolo dei direttivi ordinari.

Di seguito il testo base con alcune annotazioni. Per quanto si tratti di articolato di massima, descrive con un certo dettaglio la possibile struttura e gli ambiti dell'intervento:

Proposta testo articolato R.D.S. - Dicembre 2017

Art. _____

Ruolo direttivo speciale a esaurimento

1. E' istituito il ruolo direttivo speciale a esaurimento, costituito da tre qualifiche:
 - a) vice direttore in ruolo speciale
 - b) direttore in ruolo speciale
 - c) direttore vice dirigente in ruolo speciale
2. E' inquadrato nell'istituita qualifica di vice direttore in ruolo speciale il personale inquadrato ai sensi dell'articolo 151 del decreto legislativo 13 ottobre 2005 n. 217, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che negli ultimi tre anni non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. Tra questi, il personale che riveste la qualifica di ispettore antincendi esperto si colloca in ruolo dopo il personale che riveste la qualifica di sostituto direttore antincendi.
3. E' inquadrato nell'istituita qualifica di direttore in ruolo speciale il personale che riveste la qualifica di sostituto direttore antincendi capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di cinque anni e sei mesi di servizio nella qualifica e che negli ultimi tre anni non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. Tale personale permane nella qualifica fino al raggiungimento dell'anzianità minima richiesta per l'inquadramento nell'istituita qualifica di direttore vice dirigente in ruolo speciale.
4. E' inquadrato nell'istituita qualifica di direttore vice dirigente in ruolo speciale il personale che riveste la qualifica di sostituto direttore antincendi capo con denominazione di "esperto", in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 ottobre 2005 n. 217, e il personale che riveste la qualifica di sostituto direttore antincendi capo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di servizio nella qualifica, e che negli ultimi tre anni non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. Tra questi, il personale privo della denominazione di "esperto" si colloca in ruolo dopo il personale denominazione di "esperto".
5. E' escluso dall'inquadramento nel ruolo di cui al presente articolo il personale sottoposto a procedimento penale per reati non colposi o a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento o di applicazione di una sanzione non superiore alla sanzione pecuniaria l'inquadramento nel ruolo sarà effettuato con effetto retroattivo.
6. Le promozioni all'interno del ruolo direttivo speciale a esaurimento avverranno secondo le norme e le procedure previste per gli avanzamenti nelle corrispettive qualifiche del ruolo dei direttivi.
7. Il personale del ruolo direttivo speciale a esaurimento svolge le funzioni previste per il personale del ruolo dei direttivi, ad eccezione degli incarichi inerenti l'assunzione di responsabilità dirigenziali nell'ambito di funzioni vicarie, di sostituto del dirigente dell'ufficio, di reggente di uffici dirigenziali temporaneamente vacanti.

8. Ai fini della sovraordinazione funzionale, il personale di cui al comma 1 è equiparato, secondo le corrispettive qualifiche, al personale del ruolo dei direttivi. Il personale direttivo nell'esercizio di funzioni vicarie, di sostituto del dirigente dell'ufficio, di reggente di uffici dirigenziali temporaneamente vacanti, è sovraordinato al personale del ruolo direttivo speciale a esaurimento.
9. Il personale del ruolo direttivo speciale a esaurimento riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.
10. Per quanto non diversamente specificato nel presente articolo, al personale inquadrato nel ruolo di cui al comma 1 si applicano gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale del ruolo dei direttivi, con esclusione degli articoli 45, 70, 71 e 72 del decreto legislativo 13 ottobre 2005 n. 217.
11. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174 del decreto legislativo 13 ottobre 2005 n. 217, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico eventualmente in godimento.
12. Fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato nel ruolo di cui al comma 1, è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi.
13. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei confronti del personale inquadrato ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo 13 ottobre 2005 n. 217, salvo il personale già appartenente ai profili professionali di assistente tecnico antincendi, collaboratore tecnico antincendi, collaboratore tecnico antincendi esperto e collaboratore tecnico antincendi capo, di cui al previgente ordinamento, che è inquadrato, a domanda, nel ruolo dei direttivi speciali in ruolo ad esaurimento, secondo le modalità di cui al presente articolo.

Note a commento delle modifiche proposte

(la numerazione dei commenti segue l'articolato qui proposto)


- 6.** *Le modalità e i tempi di avanzamento alle qualifiche superiori sono state armonizzate con quelle previste per il ruolo dei direttivi ordinari, tenuto soprattutto conto del lungo tempo già intercorso per l'immissione nel ruolo direttivo speciale.*
- 8.** *Già il D.Lgs. 217/05 mancava di un chiaro riferimento gerarchico generale e intercategoriale. È opportuno, in relazione all'istituendo RDS, introdurre formalmente l'equiparazione gerarchica, salvaguardando nel contempo le posizioni di vicariato e di reggenza, riservate ai direttivi ordinari.*
- 10.** *È stata esplicitata l'esclusione dall'accesso alla dirigenza (art. 45) e norme correlate.*
- 12.** *La denominazione del ruolo degli ispettori antincendi sarà eventualmente da correggere, in concordanza con le ulteriori modifiche ordinamentali.*
- 13.** *Vanno salvaguardate e distinte le posizioni del personale aeronavigante proveniente dai ruoli degli ex funzionari tecnico-operativi, consentendo loro l'accesso, a domanda, all'istituendo ruolo direttivo speciale. Nondimeno, per non disperdere un importante patrimonio per il C.N.VV.F., tali risorse dovrebbero essere ancora utilizzabili in ambito aeronavigante, con possibilità di permanenza nelle strutture e nei reparti di volo e mantenimento dei relativi brevetti e licenze.*
-

Analisi d'impatto

La ricollocazione degli ex funzionari tecnico-operativi in un ruolo direttivo speciale a esaurimento non dovrebbe comportare alcun onere finanziario, in particolare rispetto all'ipotizzato ruolo degli "aggiunti", per i quali la stessa Amm.ne aveva già individuato delle sia pur minime forme di crescita salariale, ivi comprese le risorse per lo sblocco retributivo in favore degli ex funzionari inquadrati da 12 anni nella qualifica di ispettore esperto.

Riguardo le posizioni liberate dal transito di detto personale in un R.D.S., è corretto prevedere che un numero finanziariamente equivalente di posizioni vengano rese indisponibili nella dotazione organica degli ispettori e sostituti direttori (o aggiunti, in caso di ridefinizione del ruolo).

Una delle obiezioni formulate dal primo gruppo di lavoro ministeriale per la revisione del D.lgs. 217/05, fu che l'istituzione di un siffatto ruolo risultasse inopportuna, in ragione del lungo periodo previsto per il suo esaurimento. Orbene, trascorso oltre un decennio da quel documento, possiamo affermare che il problema si sia risolto da solo: i 330 ex funzionari tecnico-operativi "sopravvissuti" a questi 12 anni di declassamento dovrebbero ridursi per cessazioni dal servizio a una modesta percentuale entro 10 ÷ 12 anni, fino ad esaurimento completo del ruolo entro 20 anni.



Circa la possibile commistione su ruoli e incarichi, derivante dalla parificazione funzionale con i direttivi ordinari, si noti che in tutte le strutture del Corpo i principali compiti di responsabilità, quali il servizio di guardia, le commissioni esterne, la prevenzione incendi, la direzione di servizi e reparti, vengono già oggi assolti – come da sempre – tanto dai direttivi quanto dagli ex funzionari tecnico-operativi: si tratta semplicemente di riconoscere uno stato di fatto, salvaguardando nel contempo le opportunità professionali connesse agli incarichi propedeutici per l'accesso alla dirigenza, da riservarsi al personale direttivo ordinario.

Da quanto appena detto ne deriva inoltre che le dotazioni organiche e relative distribuzioni geografiche dei funzionari non necessiterebbero di importanti revisioni.

Conclusioni

La presente analisi vuole solo documentare, non dimostrare, poiché nulla è ulteriormente necessario dimostrare: basta prendersi il disturbo di entrare in un Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e osservare il tipo di attività svolta dagli ex funzionari tecnico-operativi. O ripercorrere le cronache giornalistiche, le relazioni di servizio, i fascicoli personali e quelli di lavoro degli ultimi cinquant'anni, senza interruzione alcuna.

Chi deve invece dimostrare qualcosa, oggi, è l'Amministrazione; più esattamente i suoi vertici politici, amministrativi e tecnici.

La proposta di transito nel ruolo dei "direttivi aggiunti" è semplicemente irrispettosa, un insulto all'intelligenza: un ruolo clone delle attuali qualifiche di sostituti direttori, qualifiche che non ci sono mai appartenute; un abito della taglia sbagliata preso in prestito e portato, pesantemente, per ben dodici anni.

Non è sufficiente la cortesia di circostanza con la quale si tenta di giustificare scelte malamente partorite tra veti incrociati e discriminazioni professionali. Non basta neanche il riconoscimento della natura eminentemente direttiva del lavoro degli ex funzionari tecnico-operativi, pubblicamente dichiarata dal Capo del Corpo nel recente incontro del 28 novembre u.s.

Ci aspettiamo invece quel coraggio che a tutti noi Vigili del Fuoco viene richiesto nelle operazioni di soccorso: forse, per riscrivere un ordinamento che riconcili l'impegno quotidiano con la dignità e la realtà con le norme scritte, ne basta meno.

Ci aspettiamo inoltre il sostegno delle Organizzazioni Sindacali, molte delle quali hanno in realtà già fatto sentire la propria voce nelle sedi istituzionali come nelle riunioni ministeriali. L'esserci costituiti in comitato è stata una necessità: che non ci escluda come lavoratori dalle dialettiche sindacali.

Rammentino anche i Dirigenti, presenti e futuri, la prossima volta che, rivolgendosi a un ex funzionario, gli conferiranno un incarico fiduciario o gli chiederanno di risolvere un problema: noi ci aspettiamo di continuare a lavorare, non semplicemente di servire un'amministrazione che ci disconosce e ci mortifica.

A qualunque modifica ordinamentale concepita per rabbonirci e tranquillizzare supposte controparti, preferiamo il nulla: restare come siamo, attenendoci scupolosamente all'attuale mansionario ufficiale e possibilmente con il trattamento pensionistico di maggior favore del personale dei ruoli operativi. Affinché il tempo restante in carriera non sia così lungo da turbare la serenità dei vertici futuri.

Continuiamo però a credere che nell'esercizio dell'ampia delega concessa dal Parlamento, rispettandone i principî di valorizzazione e di riconoscimento dei meriti professionali, possa concretizzarsi, finalmente, l'unica soluzione onesta e ragionevole: l'istituzione di un vero ruolo direttivo speciale.

***Il Comitato ex Funzionari Tecnici Geometri e Periti
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco***

e-mail: geometriperiti.vf@gmail.com

APPUNTO

OGGETTO: Requisiti anagrafici e contributivi di accesso alla pensione del personale del ruolo degli ispettori e sostituti direttori antincendi.

Con riferimento alla problematica indicata in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Il D.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217 ha statuito il passaggio del rapporto di impiego del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dal regime privatistico a quello di diritto pubblico inquadrando ex novo il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in tre grandi segmenti: personale dirigente e direttivo; personale non dirigente e non direttivo, personale non dirigente e non direttivo con funzioni tecniche, amministrative contabili e tecnico informatiche.

Nel titolo I del D.lgs. sopra citato viene disciplinato, in linea generale, l'ordinamento del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-operative, nei Capi II e III sono istituiti rispettivamente i ruoli dei Vigili del Fuoco e dei Capo squadra e Capo reparto, e nel Capo IV, è istituito **il ruolo degli Ispettori e Sostituti direttori antincendi**.

Tale classificazione del personale non direttivo e non dirigente, che, come detto, separa al proprio interno la disciplina dettata per il ruolo degli Ispettori e Sostituti direttori antincendi da quella del restante personale, è stata operata al fine di regolamentare il rapporto di servizio del personale del Corpo Nazionale VV.F.

Il D. Lgs. n. 217/2005 non disciplina, invece, il rapporto di quiescenza per il quale restano in vigore le leggi vigenti.

Per potere assoggettare una categoria di dipendenti ad un regime pensionistico piuttosto che ad un altro, occorre che la legge espressamente lo preveda, così come del resto ha fatto il Legislatore con la previsione contenuta nell'art. 61, 3° comma, del D.P.R. 1092/1973 che, nello specifico, ha esplicitato con chiarezza che il "*personale della carriera dei Capi reparto e Capi squadra e della carriera dei Vigili del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco*" è sottoposto ad un regime più favorevole.

Resta pertanto escluso che gli ex Collaboratori tecnici antincendi (ora Sostituti direttori antincendi) possano essere ricompresi nell'ambito applicativo del 3° comma dell'art. 61 sopra citato; nei confronti degli stessi, infatti, trova applicazione il 1° comma dell'art. 61 che, alla stregua della generalità del personale civile dello Stato, prevede l'aumento della percentuale della base pensionabile nella misura dell'1.80.

In tale ambito si inserisce la circolare INPDAP n. 40 del 13/09/2005, diramata a seguito del subentro dell'Ente - a partire dal 1° ottobre 2005 - nella gestione dei trattamenti pensionistici del personale iscritto alla Cassa trattamenti pensionistici Stato, tra cui, in particolare quello appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

In applicazione del CCNL 1998/2001 per il comparto Aziende, sottoscritto in data 24 maggio 2000, il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco destinatario delle disposizioni legislative in materia di trattamento di quiescenza è stato individuato secondo il sistema classificatorio antecedente al D.Lgs 217/05, che era articolato nelle aree A, B e C, suddivise in tre settori: operativo, aereonavigante e di servizi amministrativi-tecnici e informatici.

Si evidenzia comunque che il menzionato personale, per quanto concerne i requisiti di anzianità contributiva, beneficia di un trattamento di maggior favore rispetto alla generalità degli impiegati civili dello stato, poiché raggiunge il diritto al trattamento di quiescenza con 35 anni di anzianità contributiva e 57 anni di età anagrafica, ai sensi della deroga prevista dall'art. 1, comma 8, della L. 243/2004.

Ad ogni buon conto ed allo scopo di fugare dubbi interpretativi, si richiama, una recente sentenza pronunciata dal T.A.R. della Lombardia - Sezione di Brescia - che ha respinto un ricorso in cui un Sostituto Direttore Antincendi chiede l'applicazione del calcolo del trattamento pensionistico più favorevole (di cui all'art. 61, comma 3, del D.P.R. n. 1092/73), riservato, per espressa disposizione legislativa, solamente al personale del ruolo dei Capo reparto, Capo squadra e Vigile del fuoco.



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 0187-424008 - Cell. 329-0692863
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 22 Novembre 2010

Prot. n.315 / 10

AL MINISTRO DELL' INTERNO
On.le Roberto MARONI

AL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
CON DELEGA AI VIGILI DEL FUOCO
Sen. Francesco Nitto PALMA

AL CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE
Dott.ssa Francesco Paolo TRONCA

AL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO
CAPO DEL CORPO NAZIONALE VV.F.
Dott. Ing. Alfio PINI

AL DIRETTORE CENTRALE RISORSE UMANE
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE
Dott.ssa Carla CINCARILLI

ALL'UFFICIO II - AFFARI LEGISLATIVI E
PARLAMENTARI PRESSO IL DIPARTIMENTO DEI
VIGILI DEL FUOCO, SOCC. PUBBL. E DIF.CIVILE
Dott. Salvatore MALFI

Oggetto: **SCHEMA DISEGNO DI LEGGE DI MODIFICA AL D.LGS 217/05 -
ISTITUZIONE DEL RUOLO AD ESAURIMENTO DEI DIRETTORI TECNICI.**

E' stato segnalato a questa organizzazione sindacale CONAPO, che sarebbe allo studio dell'amministrazione uno schema di disegno di legge riguardante **"modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217"** contenente un articolo di istituzione del **"ruolo ad esaurimento dei direttori tecnici"**.

Non sappiamo se effettivamente la cosa provenga dall'amministrazione, in ogni caso, qualora lo sia, il CONAPO intende con la presente esprimere le seguenti considerazioni su quanto segnalatoci in merito alle modifiche dell'articolo 152 del Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, più precisamente all'istituzione del ruolo di Direttore Tecnico ad esaurimento riservato al personale ex R.T.A. diplomato attualmente inquadrato nel ruolo degli Ispettori e Sostituti Direttori Antincendio.

Difatti l'assurdo demansionamento e dequalificazione collettiva subita dal personale di cui sopra attraverso il D.Lgs 217/05, in verosimile violazione dell'art. 2103 del codice civile, rappresenta un'inaccettabile sospensione dei principi e diritti fondamentali del lavoro costituzionalmente garantiti e la scrivente O.S. CONAPO ha, in passato, emanato diverse note al riguardo, tra le quali la prot. n° 74/2009 del 26.02.2009 con la quale chiedeva dei chiarimenti in merito all'impiego del sopraccitato personale presso i Comandi e la prot. n° 112/2009 del 13.04.09 successiva ad una nota del Dipartimento di esclusione degli Ispettori e Sostituti Direttori Antincendio dall'effettuazione delle verifiche di stabilità nelle zone terremotate.

L'assurdo di tutta questa situazione è che l'Amministrazione ha demansionato, privandosene formalmente, circa 500 funzionari salvo poi continuare ad impiegarli come nulla fosse nelle funzioni e mansioni da sempre ricoperte poiché non riesce a far fronte alle ordinarie necessità di soccorso tecnico urgente, amplificate ancor di più dagli eventi emergenziali, primo fra tutti il sisma Abruzzo nel quale l'Amministrazione ha dapprima escluso il personale Ispettore e Sostituto Direttore Antincendio dalle verifiche di stabilità degli edifici, salvo rimangiarsi subito il tutto poiché il solo personale Direttivo non era in grado di fare fronte alla mole di lavoro presente.

A cinque anni dall'entrata in vigore del D.Lgs 217/05 è ora di inquadrare il sopracitato personale come merita, avendo da sempre svolto mansioni da funzionario in diretta collaborazione con il dirigente, facendola finita con i giochi di parole e con i numeri.

Se è vero quanto riferitoci e se proviene dall'amministrazione, cosa significa transitare nel ruolo di Direttore tecnico ad esaurimento solo coloro hanno maturato 20 anni di servizio nella qualifica e previo concorso straordinario per titoli e colloquio? Un'assurdità giuridica perché non c'è concorso per una qualifica o livello stipendiale superiore ed un'altra sperequazione gratuita nei confronti del rimanente personale che è entrato in ruolo con le mansioni di cui al D.P.R. 28.12.1970 n° 1077 oltre che uno sperpero di denaro pubblico per l'espletamento della procedura concorsuale.

O forse è una procedura "ad hoc" per qualcuno ?

La naturale collocazione del personale ex funzionario diplomato, compresi gli attuali Ispettori Antincendi Esperti assunti con regolare concorso esterno in base alle procedure di cui al D.M. 08.07.1975 e che hanno sempre svolto le stesse funzioni attribuite anche ai Sostituti Direttori Antincendio e personale Direttivo tutto, sarebbe proprio quella di inserirli ad esaurimento, a pieno titolo, nel ruolo dei Direttivi e Dirigenti del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco senza possibilità di fare ombra a questi ultimi mantenendo in vigore quanto sancito con Legge 1189/1961, ovvero che l'accesso alla dirigenza è prerogativa del solo personale in possesso di laurea magistrale.

Dovranno poi essere differenziate, all' interno del ruolo ad esaurimento, le diverse "anzianità".

Tale collocazione è ancor più ovvia constatando che sia il personale laureato che diplomato occupano gli stessi livelli stipendiali ovvero ex profilo C3 (Direttori Vice Dirigenti – Sostituti Direttori Antincendio Esperti) ed ex profilo C2 (Direttori – Sostituti Direttori Antincendio Capo) quindi un eventuale inserimento del personale ex funzionario diplomato nel ruolo dei Direttivi e Dirigenti non comporterebbe nessun onere aggiuntivo per la finanza pubblica, ma sarebbe solo una sanatoria normativa all'attuale status di demansionamento imposto alla categoria, ricordando che l'attività del funzionario VV.F. deve essere svolta nel pieno rispetto delle normative vigenti per tutelare in primis l'Istituzione stessa dei Vigili del fuoco, del personale interessato, oltre che soggetti terzi.

In ultimo sarebbe un onesto riconoscimento alla professionalità ed all'impegno da sempre ricoperto dalla categoria.

Con l'auspicio che non sia necessario dover arrivare al punto che tutto il personale attualmente inquadrato nel ruolo dei Ispettori e Sostituti Direttori Antincendio applichi pedissequamente quanto previsto dal D.Lgs 217/05 in materia di mansioni professionali al fine di far toccare con mano agli scettici che occupano posizioni decisionali nei vertici dell'Amministrazione quanto sia rilevante la mole di lavoro portata avanti dalla categoria.

In conclusione, oltre alle richieste di cui sopra, auspichiamo una rivisitazione completa del D.Lgs 217/05 condivisa con le OO.SS. rappresentative del personale, per risolvere anche le altre problematiche di carriera del restante personale.

Certi che la problematica prospettata verrà attentamente ponderata si coglie l'occasione per porgere distinti saluti

**Si allegano
i riferimenti normativi.**



Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
C.S.E. Antonio Brizzi



Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 0187-424008 - Cell. 329-0692863
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 22 Novembre 2010

ALLEGATO AL PROT. N. 315/2010

Riferimenti normativi

- **D.P.R. 04/08/90, n. 335:** "Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 10 febbraio 1990 concernente il personale del comparto delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo". Il decreto definisce la struttura e le attribuzioni relative ai profili professionali del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco; in particolare, al profilo di Collaboratore tecnico antincendi conferisce i seguenti compiti:
 - 1) Collabora direttamente con il Dirigente per l'organizzazione e la direzione dei servizi d'Istituto ..OMISSIS..
 - 2) Dirige e coordina, nell'ambito delle proprie attribuzioni, reparti speciali e tecnico logistici ai quale è preposto ..OMISSIS..
 - 4) Effettua o dirige, anche in concorso con operatori di altre strutture pubbliche istitutive del servizio, gli accertamenti sopralluogo presso le attività soggette ai controlli tecnici connesse all'attività di prevenzione, ove sussistono rischi di incendio e di altra natura, per la protezione di lavoratori, della popolazione, dell'ambiente ..OMISSIS..
 - 10) Predisporre, redige e sottoscrive gli atti connessi alle proprie attribuzioni, gli atti istruttori richiesti e collabora alla redazione degli atti di competenza del Dirigente.
- **Contratto collettivo 1998/2001**, include i funzionari diplomati nell'area funzionale "C" a cui appartengono lavoratori dotati di conoscenze pratiche e teoriche di alto livello preposti all'espletamento di attività con autonomia e responsabilità proprie; al Profilo "B" diplomati del settore operativo, specifica: .. "dirige un'attività organica di rilevanza esterna".
- **Legge 31 ottobre 1961 n° 1169** - Riordinamento dei ruoli del personale della carriera direttiva e di concetto dei servizi antincendi
- **D.P.R. 28 dicembre 1970 n° 1077** - concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato.
- **Decreto Ministeriale 8 luglio 1975** - Programma d'esame per i concorsi di ammissione nelle qualifiche di ispettore, ispettore ginnico-sportivo, ispettore sanitario, geometra e perito, e vigile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- **Legge 8 luglio 1980, n. 336** - Provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- **Sentenza della Corte di Cassazione** sez. lav. 26 maggio 2004 udienza 10/11/2003 n. 10157 - danno alla professionalità.
- **Circolare Min. Interno 02/08/91, n. 20**, recante la disciplina dei servizi di istituto a carico della categoria funzionari (diplomati e laureati) senza differenziazione in relazione ai diversi titoli di studio ;

- **Circolare Min. Interno 07/10/91, n. 27**, recante la disciplina del servizio di vigilanza e prevenzione incendi: la Circolare precisa le modalità del servizio di vigilanza per ciascuna delle seguenti categorie:
 - a) **Funzionari tecnici**: personale della carriera direttiva e geometri e periti della ex carriera di concetto, il cui servizio è previsto nell'ambito della stessa tipologia di manifestazione, pertanto le succitate n. 2 categorie di tecnici rivestono le stesse funzioni con le connesse responsabilità.
 - b) personale qualificato costituito da Capi Reparti e Capi Squadra; **c) vigili.**
- **Circolare Min. Interno 22/05/02, n. 6**: Organizzazione della risposta del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alle emergenze Nucleari, Chimiche, Biologiche, Radiologiche: la Direzione Centrale Formazione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, ha emanato una disposizione con nota prot. n. 8240 del 12/07/03, in attuazione della Circolare 6/2002, attraverso la quale si attribuisce la "Funzione Direttiva" ovvero "Livello 3 DIRETTIVO" di competenza NBCR VV.F., del soccorso di DIFESA CIVILE nel campo NBCR, ai funzionari tecnici addetti al soccorso costituiti da personale laureato della carriera direttiva nonché da geometri e periti della ex carriera di concetto tecnica.
- **Circolare Min. Interno 26/02/03 n°453** - Impiego dei funzionari CNVVF
- **Circolare Min. Interno 29/12/05 n° 3255** – ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.
- **Circolare Min. Interno 05/11/08 n° 7379** – Compiti del personale del ruolo Ispettori e Sostituti Direttori Antincendio.
- **Tessera ufficiale di riconoscimento**, nel modello attualmente in uso, attribuisce ai geometri e periti appartenenti ai ruoli tecnici il titolo di Funzionari dei Vigili del Fuoco, al pari dei laureati (e diversamente dal restante personale).

Per ogni utile confronto, vedasi anche:

- **D.Lgs n. 21/05/2000, n. 146** – “Riordino dell’Amministrazione Penitenziaria”; art. 20 e segg: Istituzione del ruolo direttivo speciale del Corpo di Polizia penitenziaria
- **D.Lgs 05/10/2000, n. 334** – “Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78”; art. 14 e segg: Istituzione del ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato
- **D.Lgs 03/04/2001, n. 155** – “Riordino delle carriere del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78”;
art. 12 e segg: Istituzione del ruolo direttivo speciale del Corpo Forestale dello Stato